

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 189

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

47° anno

27 maggio 2004

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

.....

Rettifiche

- ★ Rettifica della decisione 2004/426/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2002/757/CE relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di (*Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (GU L 154 del 30.4.2004) ..... 1
- ★ Rettifica della decisione 2004/427/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 97/221/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria relative ai prodotti a base di carne in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità (GU L 154 del 30.4.2004) ..... 4
- ★ Rettifica della decisione 2004/428/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2003/493/CE per quanto riguarda i punti di entrata per i quali le noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite possono essere importate nella Comunità europea (GU L 154 del 30.4.2004) ..... 8
- ★ Rettifica della decisione 2004/429/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica le decisioni 97/830/CE, 2000/49/CE, 2002/79/CE e 2002/80/CE per quanto concerne i punti di entrata attraverso i quali i prodotti in questione possono essere importati nella Comunità (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004) ..... 13
- ★ Rettifica della decisione 2004/430/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modifica della decisione 2003/828/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini relativamente a Cipro e Malta (GU L 154 del 30.4.2004) ..... 27

Prezzo: 18 EUR

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

* Rettifica della decisione 2004/431/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica (GU L 154 del 30.4.2004) .....	31
* Rettifica della decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004) .....	33
* Rettifica della decisione 2004/433/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce per la Lettonia misure transitorie in deroga alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio con riguardo all'altezza delle gabbie per le galline ovaiole (GU L 154 del 30.4.2004) .....	40
* Rettifica della decisione 2004/434/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua, per tener conto dell'adesione dell'Estonia, la decisione 2003/324/CE concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004) .....	43
* Rettifica della decisione 2004/435/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante approvazione di alcuni piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica (GU L 154 del 30.4.2004) .....	45
* Rettifica della decisione 2004/436/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 94/984/CE per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative alle carni fresche di pollame in transito o temporaneamente immagazzinate nella Comunità (GU L 154 del 30.4.2004) .....	47
* Rettifica della decisione 2004/437/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2000/572/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative alle preparazioni di carni in transito o temporaneamente immagazzinate nella Comunità (GU L 154 del 30.4.2004) .....	52
* Rettifica della decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo (GU L 154 del 30.4.2004) .....	57
* Rettifica della decisione 2004/439/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di taluni stabilimenti del settore della carne a Malta (GU L 154 del 30.4.2004) .....	76
* Rettifica della decisione 2004/440/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di alcuni stabilimenti del settore del latte in Slovacchia (GU L 154 del 30.4.2004) .....	79

## RETTIFICHE

**Rettifica della decisione 2004/426/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2002/757/CE relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/426/CE va letta come segue:

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

**che modifica la decisione 2002/757/CE relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.**

[notificata con il numero C(2004) 1585]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/426/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2002 il Regno Unito ha informato gli altri Stati membri e la Commissione in merito all'esistenza di focolai di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (in appresso «l'organismo nocivo») nel suo territorio e alle misure di lotta adottate.
- (2) La decisione 2002/757/CE della Commissione <sup>(2)</sup> ha stabilito che gli Stati membri adottassero misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione dell'organismo nocivo nella Comunità.
- (3) Dalle indagini ufficiali effettuate ai sensi della decisione 2002/757/CE e in base alle recenti informazioni sui danni causati dall'organismo nocivo, risulta necessario ampliare l'elenco delle piante ospiti dell'organismo nocivo, indicate come «piante sensibili» nella summenzionata decisione.
- (4) Le misure di cui alla decisione 2002/757/CE non dovrebbero essere applicabili al fogliame e ai rami

tagliati, bensì limitate ai vegetali destinati alla piantagione trasferiti dal luogo di produzione nella Comunità; le misure in questione dovrebbero inoltre essere estese ai vegetali di *Camellia* spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

- (5) Risulta necessario garantire che i produttori registrati segnalino ai rispettivi organismi ufficiali responsabili la presenza, presunta o confermata, dell'organismo nocivo.
- (6) Risulta inoltre necessario estendere le indagini effettuate dagli Stati membri per la ricerca di segni di contaminazione da parte dell'organismo nocivo affinché riguardino tanto le piante coltivate quanto quelle non coltivate/non utilizzate.
- (7) È opportuno che i risultati delle suddette misure siano oggetto di costante valutazione e che eventuali misure successive siano prese in considerazione alla luce dei risultati di tale valutazione. Queste misure successive dovrebbero inoltre tener conto delle informazioni che gli Stati membri dovranno fornire e dei pareri scientifici che essi dovranno formulare.
- (8) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2002/757/CE.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva della Commissione 2004/31/CE (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 18).

<sup>(2)</sup> GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2002/757/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:
  - «2) "piante sensibili": vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Acer macrophyllum* Pursh, *Aesculus californica* Nutt., *Aesculus hippocastanum* L., *Arbutus menziesii* Pursch., *Arbutus unedo* L., *Arctostaphylos* spp. Adans, *Camellia* spp., *Castanea sativa* Mill., *Fagus sylvatica* L., *Hamamelis virginiana* L., *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Kalmia latifolia* L., *Leucothoe fontanesiana* (Steudel) Sleumer, *Lithocarpus densiflorus* (H & A), *Lonicera hispidula* (Dougl.), *Pieris* spp., *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco, *Quercus* spp L., *Rhamnus californica* (Esch), *Rhododendron* spp L., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., *Sequoia sempervirens* (D.Don) Endl., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* spp., *Trientalis latifolia* (Hook), *Umbellularia californica* (Pursch.), *Vaccinium vitis-idaea* Britt., *Vaccinium ovatum* (Hook & Arn) Nutt. e *Viburnum* spp L.».
- 2) All'articolo 3, paragrafo 4, l'espressione «le piante di *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., e *Viburnum* spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi» è sostituita dall'espressione «le piante destinate alla piantagione di *Viburnum* spp., *Camellia* spp. e *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., tranne le sementi».
- 3) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

  1. Le piante destinate alla piantagione di *Viburnum* spp., *Camellia* spp., e *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., tranne le sementi, originari della Comunità possono essere trasferite dal loro luogo di produzione solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 3 dell'allegato della presente decisione. I produttori delle piante in questione sono registrati conformemente alle disposizioni della direttiva 92/90/CEE della Commissione (\*).

2. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori registrati notificano ai rispettivi organismi ufficiali responsabili ogni presenza, presunta o confermata, dell'organismo nocivo sul luogo di produzione.»

(\*) GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.

- 4) L'articolo 6 è modificato come segue:
  - a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“1. Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali, concernenti tanto le piante coltivate quanto quelle non coltivate/non utilizzate, per individuare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio e determinare eventuali segni di contaminazione da parte di quest'ultimo.”;
  - b) al paragrafo 2, la data “1° novembre 2003” è sostituita da “1° novembre 2004”;
  - c) è aggiunto un nuovo paragrafo 3, redatto come segue:

“3. Gli Stati membri possono adottare sul loro territorio, le opportune misure, per effettuare la sorveglianza ufficiale dei movimenti di piante sensibili al fine di accertare se soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione.”
- 5) All'articolo 8, la data “31 dicembre 2003” è sostituita da “31 dicembre 2004”.
- 6) L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

## ALLEGATO

L'allegato della decisione 2002/757/CE è modificato come segue:

- 1) Al punto 1 A, primo comma, e al punto 2, primo comma, l'espressione "all'articolo 7 o all'articolo 8 della direttiva 2000/29/CE" è sostituita dall'espressione "all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE".
- 2) Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:
  - «3. Le piante destinate alla piantagione delle specie *Viburnum* spp., *Camellia* spp. e *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., tranne le sementi, originarie della Comunità possono essere trasportate a partire dal luogo di produzione solo se sono accompagnate dal passaporto fitosanitario e:
    - a) provengono da zone in cui non è nota la presenza dell'organismo nocivo; oppure
    - b) nessun segno indicante la presenza dell'organismo nocivo è stato osservato nelle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nel corso di ispezioni ufficiali, compresi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; oppure
    - c) qualora la presenza dell'organismo nocivo sia stata constatata nelle piante nel luogo di produzione, sono state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia la distruzione almeno delle piante infette e di tutte le piante sensibili in un raggio di due metri dalle piante infette e
      - i) per tutte le piante sensibili situate in un raggio di 10 metri dalle piante infette e tutte le altre piante della partita contaminata:
        - le piante sono rimaste nel luogo di produzione, e
        - sono state effettuate ispezioni ufficiali complementari almeno due volte nei tre mesi successivi all'adozione delle misure di eradicazione durante il periodo di crescita attiva delle piante, e
        - nel corso del summenzionato periodo trimestrale non sono stati svolti trattamenti che potrebbero eliminare i sintomi dell'organismo nocivo, e
        - le piante sono state riconosciute indenni dall'organismo nocivo in occasione di tali ispezioni ufficiali;
      - ii) per tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, esse sono state sottoposte ad una nuova ispezione ufficiale approfondita a seguito della constatazione e in occasione di tali ispezioni sono state riconosciute indenni dall'organismo nocivo.»
  - 3) È aggiunto un punto 4 redatto nel modo seguente:
    - «4. Qualora siano riscontrati segni indicanti la presenza dell'organismo nocivo sulle piante in luoghi della Comunità diversi dai luoghi di produzione, gli Stati membri adottano misure idonee almeno a tenere sotto controllo l'organismo nocivo. Esse possono comprendere la delimitazione della zona interessata in cui sono attuate le misure.»

**Retifica della decisione 2004/427/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 97/221/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria relative ai prodotti a base di carne in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/427/CE va letta come segue:

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 29 aprile 2004**

**che modifica la decisione 97/221/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria relative ai prodotti a base di carne in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità**

[notificata con il numero C(2004) 1589]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/427/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/221/CE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne.
- (2) La decisione 97/222/CE della Commissione <sup>(3)</sup> reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne.
- (3) La direttiva 97/78/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, prevede già all'articolo 11 alcune disposizioni relative al transito, quali il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.
- (4) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, sono necessarie ulteriori garanzie affinché le partite di prodotti a base di carne in transito nella Comunità soddisfino le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni dai paesi autorizzati in funzione delle specie interessate.

- (5) La decisione 79/542/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, che stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche, è stata di recente modificata per inserire le condizioni relative al transito e una deroga per il transito da e verso la Russia, con riferimento ai posti d'ispezione frontaliere specificamente designati a tale scopo.
- (6) In base all'esperienza, la presentazione presso il posto d'ispezione frontaliere, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo di origine volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale delle condizioni di polizia sanitaria richieste affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato sanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.
- (7) Occorre altresì delucidare l'applicazione del requisito di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito proveniente da paesi terzi per i cui prodotti non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, con riferimento all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato della decisione 97/222/CE.
- (8) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere requisiti specifici per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.

<sup>(1)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 89 del 4.4.1997, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62).

<sup>(4)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(5)</sup> GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/372/CE (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 45).



- (9) La decisione 2001/881/CE della Commissione <sup>(1)</sup> stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontaliere preposti al controllo di tali transiti alla luce della presente decisione.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 97/221/CE.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 97/221/CE è modificata come segue:

- 1) È aggiunto il seguente articolo 3 bis:

##### «Articolo 3 bis

Gli Stati membri vegliano affinché le partite di prodotti a base di carne destinati al consumo umano introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

- provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto nell'allegato della decisione 97/222/CE e sono state sottoposte al trattamento minimo ai fini dell'importazione di prodotti a base di carne delle specie interessate previste nella suddetta decisione;
- soddisfano le pertinenti condizioni di polizia sanitaria relative alle specie interessate stabilite nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato I della decisione 97/221/CE;
- sono scortate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
- la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata.»

- 2) È aggiunto il seguente articolo 3 ter:

##### «Articolo 3 ter

1. In deroga all'articolo 3 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontaliere comunitari preposti di cui all'allegato IV della decisione 2001/88/CE, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;
- ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliere;
- devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
- l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata.

2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.»

3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.

- 3) L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

L'articolo 1, paragrafo 1, e l'allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 326 del 11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/273/CE (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 21).

## ALLEGATO

L'allegato della decisione 97/221/CE è modificato come segue:

- 1) L'allegato diventa allegato I.
- 2) È aggiunto il seguente allegato II:

«ALLEGATO II

(Transito e/o magazzinaggio)

## Modello TRANSITO/MAGAZZINAGGIO

<b>1. Speditore</b> (nome e indirizzo completi) ..... ..... ..... .....	<b>CERTIFICATO VETERINARIO          per i prodotti a base di carne<sup>(1)</sup>, [in          transito]/[immagazzinati]<sup>(2)</sup> <sup>(8)</sup> nella Comunità          europea</b>  N. <sup>(3)</sup> ..... ORIGINALE																																																
<b>2. Destinatario</b> (nome e indirizzo completi) ..... ..... .....	<b>3. Origine del prodotto a base di carne <sup>(4)</sup></b> 3.1. Paese: ..... 3.2. Codice del territorio: .....																																																
<b>5. Luogo di destinazione del          [transito]/[magazzinaggio] <sup>(8)</sup> del prodotto a base di          carne</b> 5.1. Magazzinaggio in: Stato membro dell'UE: ..... Nome e indirizzo dello stabilimento <sup>(9)</sup> <sup>(11)</sup> : ..... ..... 5.2. Luogo di destinazione del transito nel paese terzo finale <sup>(11)</sup> : ..... Nome e indirizzo del posto d'ispezione frontaliero comunitario di uscita <sup>(11)</sup> : .....	<b>4. Autorità competente</b> 4.1. Ministero: ..... 4.2. Servizio: ..... ..... 4.3. Livello locale/regionale: .....																																																
<b>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della          partita <sup>(7)</sup></b> 7.1. [Autocarro]/[Vagone ferroviario]/[Nave]/[Aereo] <sup>(8)</sup> 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo: ..... .....	<b>6. Località di carico per l'esportazione</b> ..... ..... ..... 7.3. Identificazione della partita <sup>(8)</sup> : ..... ..... .....																																																
<b>8. Identificazione del prodotto a base di carne</b> 8.1. Carne di: ..... (specie animale). 8.2. Trattamento termico o di altro tipo applicato al prodotto a base di carne: ..... <sup>(5)</sup> 8.3. Identificazione del prodotto a base di carne facente parte della partita: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Natura <sup>(9)</sup></th> <th style="width: 45%;">Nome e indirizzo dello/degli stabilimento/i</th> <th style="width: 15%;">Numero di colli/pezzi</th> <th style="width: 15%;">Peso netto (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Natura <sup>(9)</sup>	Nome e indirizzo dello/degli stabilimento/i	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																									Totale			
Natura <sup>(9)</sup>	Nome e indirizzo dello/degli stabilimento/i	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																														
Totale																																																	



**9. Attestato zoosanitario**  
 Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il prodotto a base di carne di cui al presente certificato:


9.1. proviene da un paese o da una regione autorizzati, al momento della macellazione degli animali da cui è ottenuta la carne contenuta nel prodotto di cui trattasi, all'importazione nella CE ai sensi dell'allegato I della decisione 97/222/CE; e

9.2. soddisfa le pertinenti condizioni di polizia sanitaria di cui all'attestato zoosanitario del modello di certificato riportato nell'allegato I della decisione 97/221/CE; e

9.3. è ottenuto da animali macellati e sottoposti a trasformazione il ..... o nel periodo dal ..... al ..... <sup>(10)</sup>.

**Timbro ufficiale e firma**

Fatto a ....., il.....



(timbro) <sup>(12)</sup>

.....

(firma del veterinario ufficiale) <sup>(12)</sup>

.....

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

**Note**

- <sup>(1)</sup> Prodotti a base di carne ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 77/99/CEE.
- <sup>(2)</sup> In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.
- <sup>(3)</sup> Attribuito dall'autorità competente.
- <sup>(4)</sup> Paese e delimitazione del territorio come indicato nell'allegato della decisione 97/222/CE (come da ultimo modificata).
- <sup>(5)</sup> Descrizione del trattamento applicato conformemente all'allegato della decisione 97/222/CE (come da ultimo modificata).
- <sup>(6)</sup> Indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.
- <sup>(7)</sup> A seconda dei casi, indicare i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, indicare il numero di volo dell'aereo.
- In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
- <sup>(8)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.
- <sup>(9)</sup> Compilare se pertinente.
- <sup>(10)</sup> Data o date della macellazione. Non è consentita l'importazione di carni ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 4, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- <sup>(11)</sup> Compilare se pertinente.
- <sup>(12)</sup> Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo. Lo stesso vale per i timbri, esclusi i timbri a secco e in filigrana.»

**Rettifica della decisione 2004/428/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2003/493/CE per quanto riguarda i punti di entrata per i quali le noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite possono essere importate nella Comunità europea**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/428/CE va letta come segue:

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 29 aprile 2004**

**che modifica la decisione 2003/493/CE per quanto riguarda i punti di entrata per i quali le noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite possono essere importate nella Comunità europea**

[notificata con il numero C(2004) 1591]

(Testo rilevante ai fini dell'SEE)

(2004/428/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

(3) È necessario aggiornare i punti di entrata in Germania, Regno Unito, Lussemburgo e Svezia per l'importazione dei prodotti interessati dalla decisione 2003/493/CE.

(4) È pertanto opportuno modificare la decisione 2003/493/CE.

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

considerando quanto segue:

*Articolo 1*

(1) La decisione 2003/493/CE della Commissione, del 4 luglio 2003, che impone condizioni speciali all'importazione di noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite <sup>(2)</sup> elenca nell'allegato II i punti di entrata per i quali le noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite possono essere importate nella Comunità europea.

L'allegato II della decisione 2003/493/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

(2) L'elenco dei punti di entrata deve essere adeguato a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia,

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 5.7.2003, pag. 33.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**Elenco dei punti di entrata per i quali le noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite possono essere importate nella Comunità europea**

Stato membro	Punto di entrata
Belgio	Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst
Repubblica ceca	Celní úřad Praha D5
Danimarca	Tutti i porti e gli aeroporti danesi
Germania	HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart-ZA Flughafen, HZA München-ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder)-ZA Autobahn, HZA Cottbus-ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen-ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe-ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz-ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld-ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt-ZA Eisenach, HZA Potsdam-ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg-ZA Memmingen, HZA Ulm-ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe-ZA Karlsruhe, HZA Berlin-ZA Dreilinden, HZA Gießen-ZA Gießen, HZA Gießen-ZA Marburg, HZA Singen-ZA Bahnhof, HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Düsseldorf-ZA Düsseldorf Nord
Estonia	Muuga port BIP, Paljassaare port BIP, Paldiski-Lõuna port BIP, Dirhami port BIP, Luhamaa road BIP, Narva road BIP
Grecia	Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi
Spagna	Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)
Francia	Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion
Irlanda	Dublin-Port and Airport, Cork-Port and Airport, Shannon-Airport
Italia	Ufficio sanità marittima ed aerea di Ancona Ufficio sanità marittima ed aerea di Bari Ufficio sanità marittima ed aerea di Genova Ufficio sanità marittima di Livorno Ufficio sanità marittima ed aerea di Napoli Ufficio sanità marittima di Ravenna Ufficio sanità marittima di Salerno Ufficio sanità marittima ed aerea di Trieste Dogana di Ferneti-Interporto Monrupino (Trieste) Ufficio di sanità marittima di La Spezia Ufficio di sanità marittima ed aerea di Venezia Ufficio di sanità marittima ed aerea di Reggio Calabria

Stato membro	Punto di entrata
Cipro	Limassol Port, Larnaca Airport
Lettonia	Grebneva — strada dalla Russia Terehova — strada dalla Russia Pätarnieki — strada dalla Bielorussia Silene — strada dalla Bielorussia Daugavpils — stazione ferroviaria merci Rēzekne — stazione ferroviaria merci Liepāja — porto marittimo Ventspils — porto marittimo Rīga — porto marittimo Rīga — aeroporto Rīga Rīga — posta lettone
Lituania	Strada: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai Aeroporto: Vilnius Porto marittimo: Malkū įlankos, Molo, Pilies Ferrovia: Kena, Kybartai, Pagėgiai
Lussemburgo	Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg Administration des douanes et accises, bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven
Ungheria	Ferihegy-Budapest — aeroporto Záhony-Szabolcs-Szatmár-Bereg — strada Eperjeske-Szabolcs-Szatmár-Bereg — ferrovia Nagylak-Csongrád — strada Lökösháza-Békés — ferrovia Röszke-Csongrád — strada Kelebia-Bács-Kiskun — ferrovia Letenye — Zala — strada Gyékényes-Somogy — ferrovia Mohács-Baranya — porto
Malta	Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour
Paesi Bassi	Tutti i porti e aeroporti olandesi e tutti i posti di frontiera
Austria	HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klagenfurt/Wendling, ZA Klagenfurt/Wendling, ZA Villach
Polonia	Bezledy-Warmińsko-Mazurskie — dogana stradale Kuźnica Białostocka-Podlaskie — dogana stradale Bobrowniki-Podlaskie — dogana stradale Koroszczyń-Lubelskie — dogana stradale Dorohusk-Lubelskie — dogana ferroviaria e stradale Gdynia-Pomorskie — dogana portuale Gdańsk-Pomorskie — dogana portuale Medyka-Przemyśl-Podkarpackie — dogana ferroviaria Medyka-Podkarpackie — dogana stradale Korcowa-Podkarpackie — dogana stradale Jasionka-Podkarpackie — dogana aeroportuale Szczecin-Zachodnio — Pomorskie — dogana portuale Świnoujście-Zachodnio — Pomorskie — dogana portuale Kołobrzeg-Zachodnio-Pomorskie — dogana portuale
Portogallo	Lisboa, Leixões
Slovenia	Obrežje — confine stradale Koper — confine portuale Dobova — confine ferroviario
Slovacchia	Vyšné Nemecké — strada, Čierna nad Tisou — ferrovia
Finlandia	Tutti gli uffici doganali finlandesi

Stato membro	Punto di entrata
Svezia	Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping
Regno Unito	Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (including Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (including Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton»

**Rettifica della decisione 2004/429/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica le decisioni 97/830/CE, 2000/49/CE, 2002/79/CE e 2002/80/CE per quanto concerne i punti di entrata attraverso i quali i prodotti in questione possono essere importati nella Comunità**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/429/CE va letta come segue:

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 29 aprile 2004**

**che modifica le decisioni 97/830/CE, 2000/49/CE, 2002/79/CE e 2002/80/CE per quanto concerne i punti di entrata attraverso i quali i prodotti in questione possono essere importati nella Comunità**

[notificata con il numero C(2004) 1594]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/429/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

dopo aver consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/830/CE della Commissione, dell'11 dicembre 1997, che abroga la decisione 97/613/CE e subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran <sup>(2)</sup> elenca nell'allegato II i punti di entrata attraverso i quali i pistacchi e taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran possono essere importati nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 343 del 13.12.1997, pag. 30. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/551/CE (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 43).

(2) La decisione 2000/49/CE della Commissione, del 6 dicembre 1999, che abroga la decisione 1999/356/CE e che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto <sup>(3)</sup> elenca nell'allegato II i punti di entrata attraverso i quali le arachidi e taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto possono essere importati nella Comunità.

(3) La decisione 2002/79/CE della Commissione, del 4 febbraio 2002, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina <sup>(4)</sup>, elenca nell'allegato II i punti di entrata attraverso i quali le arachidi e taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina possono essere importati nella Comunità.

(4) La decisione 2002/80/CE della Commissione, del 4 febbraio 2002, che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia <sup>(5)</sup>, elenca nell'allegato II i punti di entrata attraverso i quali i fichi, le nocciole e i pistacchi e taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Turchia possono essere importati nella Comunità.

(5) L'elenco dei punti di entrata deve essere adeguato in ragione dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

<sup>(3)</sup> GU L 19 del 25.1.2000, pag. 46. Decisione modificata dalla decisione 2003/580/CE (GU L 197 del 5.8.2003, pag. 31).

<sup>(4)</sup> GU L 34 del 5.2.2002, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/550/CE (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 39).

<sup>(5)</sup> GU L 34 del 5.2.2002, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/552/CE (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 47).



- (6) È necessario aggiornare l'elenco dei punti di entrata della Germania, del Regno Unito, del Lussemburgo e della Svezia attraverso i quali possono essere importati i prodotti oggetto delle decisioni 97/830/CE, 2000/49/CE, 2002/79/CE e 2002/80/CE.
- (7) Le decisioni 97/830/CE, 2000/49/CE, 2002/79/CE e 2002/80/CE devono pertanto essere modificate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato II della decisione 97/830/CE è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

L'allegato II della decisione 2000/49/CE è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

L'allegato II della decisione 2002/79/CE è sostituito dal testo dell'allegato III della presente decisione.

*Articolo 4*

L'allegato II della decisione 2002/80/CE è sostituito dal testo dell'allegato IV della presente decisione.

*Articolo 5*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO II

**Elenco dei punti di entrata nella Comunità delle importazioni di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran**

Stato membro	Punto di entrata
Belgio	Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst
Repubblica ceca	Celní úřad Praha D5
Danimarca	Tutti i porti e gli aeroporti danesi
Germania	HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart-ZA Flughafen, HZA München-ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder)-ZA Autobahn, HZA Cottbus-ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen-ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe-ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz-ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld-ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt-ZA Eisenach, HZA Potsdam-ZA Ludwigfelde, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg-ZA Memmingen, HZA Ulm-ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe-ZA Karlsruhe, HZA Berlin-ZA Dreilinden, HZA Gießen-ZA Gießen, HZA Gießen-ZA Marburg, HZA Singen-ZA Bahnhof, HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Düsseldorf-ZA Düsseldorf Nord
Estonia	Muuga port BIP, Paljassaare port BIP, Paldiski-Lõuna port BIP, Dirhami port BIP, Luhamaa road BIP, Narva road BIP
Grecia	Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi
Spagna	Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)
Francia	Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion
Irlanda	Dublin — Porto e aeroporto Cork — Porto e aeroporto Shannon — Porto e aeroporto
Italia	Ufficio sanità marittima ed aerea di Ancona, Ufficio sanità marittima ed aerea di Bari, Ufficio sanità marittima ed aerea di Genova, Ufficio sanità marittima di Livorno, Ufficio sanità marittima ed aerea di Napoli, Ufficio sanità marittima di Ravenna, Ufficio sanità marittima di Salerno, Ufficio sanità marittima ed aerea di Trieste, Dogana di Ferneti-Interporto Monrupino (Trieste), Ufficio di sanità marittima di La Spezia, Ufficio di sanità marittima e aerea di Venezia, Ufficio di sanità marittima e aerea di Reggio Calabria

Stato membro	Punto di entrata
Cipro	Limassol Port, Larnaca Airport
Lettonia	Grebneva — Frontiera stradale con la Russia Terehova — Frontiera stradale con la Russia Pätarnieki — Frontiera stradale con la Bielorussia Silene — Frontiera stradale con la Bielorussia Daugavpils — Stazione ferroviaria per le merci Rēzekne — Stazione ferroviaria per le merci Liepāja — Porto marittimo Ventspils — Porto marittimo Rīga — Porto marittimo Rīga — Aeroporto Rīga Rīga — Posta lettone
Lituania	Strada: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai Aeroporto: Vilnius Porto marittimo: Malkū įlankos, Molo, Pilies Ferrovia: Kena, Kybartai, Pagėgiai
Lussemburgo	Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven
Ungheria	Ferihegy-Budapest — Aeroporto Záhony-Szabolcs-Szatmár-Bereg — Strada Eperjeske-Szabolcs-Szatmár-Bereg — Ferrovia Nagylak-Csongrád — Strada Lökösháza-Békés — Ferrovia Röszke-Csongrád — Strada Kelebia-Bács-Kiskun — Ferrovia Letenye-Zala — Strada Gyékényes-Somogy — Ferrovia Mohács-Baranya — Porto
Malta	Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour
Paesi Bassi	Tutti i porti e gli aeroporti e tutte le stazioni di frontiera
Austria	HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach
Polonia	Bezledy-Warmińsko-Mazurskie — Posto di frontiera stradale Kuźnica Białostocka-Podlaskie — Posto di frontiera stradale Bobrowniki-Podlaskie — Posto di frontiera stradale Koroszczyń-Lubelskie — Posto di frontiera stradale Dorohusk-Lubelskie — Posto di frontiera stradale e ferroviario Gdynia-Pomorskie — Posto di frontiera portuale Gdańsk-Pomorskie — Posto di frontiera portuale Medyka-Przemyśl-Podkarpackie — Posto di frontiera ferroviario Medyka-Podkarpackie — Posto di frontiera stradale Korczoła-Podkarpackie — Posto di frontiera stradale Jasionka-Podkarpackie — Posto di frontiera aeroportuale Szczecin-Zachodnio-Pomorskie — Posto di frontiera portuale Świnoujście-Zachodnio-Pomorskie — Posto di frontiera portuale Kolobrzeg-Zachodnio-Pomorskie — Posto di frontiera portuale
Portogallo	Lisboa, Leixões
Slovenia	Obrežje — Posto di frontiera stradale Koper — Posto di frontiera portuale Dobova — Posto di frontiera ferroviario
Slovacchia	Vyšné Nemecké — Strada, Čierna nad Tisou — Ferrovia
Finlandia	Tutti gli uffici doganali finlandesi

Stato membro	Punto di entrata
Svezia	Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping
Regno Unito	Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (compresi Tilbury, Thamesport e Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (compreso Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton.»

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO II

**Elenco dei punti di entrata nella Comunità europea delle importazioni di arachidi e prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto**

Stato membro	Punto di entrata
Belgio	Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst
Repubblica ceca	Celní úřad Praha D5
Danimarca	Tutti i porti e gli aeroporti danesi
Germania	HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart-ZA Flughafen, HZA München-ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder)-ZA Autobahn, HZA Cottbus- ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen-ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe-ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz-ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld-ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt-ZA Eisenach, HZA Potsdam-ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg-ZA Memmingen, HZA Ulm-ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe-ZA Karlsruhe, HZA Berlin-ZA Dreilinden, HZA Gießen-ZA Gießen, HZA Gießen-ZA Marburg, HZA Singen-ZA Bahnhof, HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Düsseldorf-ZA Düsseldorf Nord
Estonia	Muuga port BIP, Paljassaare port BIP, Paldiski-Lõuna port BIP, Dirhami port BIP, Luhamaa road BIP, Narva road BIP
Grecia	Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi
Spagna	Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)
Francia	Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion
Irlanda	Dublin — Porto e aeroporto Cork — Porto e aeroporto Shannon — Aeroporto
Italia	Ufficio sanità marittima ed aerea di Ancona, Ufficio sanità marittima ed aerea di Bari, Ufficio sanità marittima ed aerea di Genova, Ufficio sanità marittima di Livorno, Ufficio sanità marittima ed aerea di Napoli, Ufficio sanità marittima di Ravenna, Ufficio sanità marittima di Salerno, Ufficio sanità marittima ed aerea di Trieste, Dogana di Ferneti-Interporto Monrupino (Trieste), Ufficio di sanità marittima di La Spezia, Ufficio di sanità marittima e aerea di Venezia, Ufficio di sanità marittima e aerea di Reggio Calabria

Stato membro	Punto di entrata
Cipro	Limassol Port, Larnaca Airport
Lettonia	Grebneva, — Frontiera stradale con la Russia Terehova — Frontiera stradale con la Russia Pätarnieki — Frontiera stradale con la Bielorussia Silene — Frontiera stradale con la Bielorussia Daugavpils — Stazione ferroviaria per le merci Rēzekne — Stazione ferroviaria per le merci Liepāja — Porto marittimo Ventspils — Porto marittimo Rīga — Porto marittimo Rīga — Aeroporto Rīga Rīga — Posta lettone
Lituania	Strada: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai Aeroporto: Vilnius Porto marittimo: Malkū įlankos, Molo, Pilies Ferrovia: Kena, Kybartai, Pagėgiai
Lussemburgo	Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg Administration des douanes et accises, bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven
Ungheria	Ferihegy-Budapest — Aeroporto Záhony-Szabolcs-Szatmár-Bereg — Strada Eperjeske-Szabolcs-Szatmár-Bereg — Ferrovia Nagylak-Csongrád — Strada Lökösháza-Békés — Ferrovia Röszke-Csongrád — Strada Kelebia-Bács-Kiskun — Ferrovia Letenye-Zala — Strada Gyékényes-Somogy — Ferrovia Mohács-Baranya — Porto
Malta	Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour
Paesi Bassi	Tutti i porti e gli aeroporti e tutte le stazioni di frontiera
Austria	HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klagenfurt/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach
Polonia	Bezledy-Warmińsko-Mazurskie — Posto di frontiera stradale Kuźnica Białostocka-Podlaskie — Posto di frontiera stradale Bobrowniki-Podlaskie — Posto di frontiera stradale Koroszczyń-Lubelskie — Posto di frontiera stradale Dorohusk-Lubelskie — Posto di frontiera stradale e ferroviario Gdynia-Pomorskie — Posto di frontiera portuale Gdańsk-Pomorskie — Posto di frontiera portuale Medyka-Przemyśl-Podkarpackie — Posto di frontiera ferroviario Medyka-Podkarpackie — Posto di frontiera stradale Korcowa-Podkarpackie — Posto di frontiera stradale Jasionka-Podkarpackie — Posto di frontiera aeroportuale Szczecin-Zachodnio-Pomorskie — Posto di frontiera portuale Świnoujście-Zachodnio-Pomorskie — Posto di frontiera portuale Kolobrzeg-Zachodnio-Pomorskie — Posto di frontiera portuale
Portogallo	Lisboa, Leixões
Slovenia	Obrežje — Posto di frontiera stradale Koper — Posto di frontiera portuale Dobova — Posto di frontiera ferroviario
Slovacchia	Vyšné Nemecké — Strada, Čierna nad Tisou — Ferrovia
Finlandia	Tutti gli uffici doganali finlandesi

Stato membro	Punto di entrata
Svezia	Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping
Regno Unito	Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (compresi Tilbury, Thamesport e Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (compreso Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton»



## ALLEGATO III

## «ALLEGATO II

**Elenco dei punti di entrata nella Comunità europea delle importazioni di arachidi e prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina**

Stato membro	Punto di entrata
Belgio	Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst
Repubblica ceca	Celní úřad Praha D5
Danimarca	Tutti i porti e gli aeroporti danesi
Germania	HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart-ZA Flughafen, HZA München-ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder)-ZA Autobahn, HZA Cottbus-ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen-ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe-ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz-ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld-ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt-ZA Eisenach, HZA Potsdam-ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg-ZA Memmingen, HZA Ulm-ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe-ZA Karlsruhe, HZA Berlin-ZA Dreilinden, HZA Gießen-ZA Gießen, HZA Gießen-ZA Marburg, HZA Singen-ZA Bahnhof, HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Düsseldorf-ZA Düsseldorf Nord
Estonia	Muuga port BIP, Paljassaare port BIP, Paldiski-Lõuna port BIP, Dirhami port BIP, Luhamaa road BIP, Narva road BIP
Grecia	Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi
Spagna	Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)
Francia	Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion
Irlanda	Dublin — Porto e aeroporto Cork — Porto e aeroporto Shannon — Aeroporto
Italia	Ufficio sanità marittima ed aerea di Ancona, Ufficio sanità marittima ed aerea di Bari, Ufficio sanità marittima ed aerea di Genova, Ufficio sanità marittima di Livorno, Ufficio sanità marittima ed aerea di Napoli, Ufficio sanità marittima di Ravenna, Ufficio sanità marittima di Salerno, Ufficio sanità marittima ed aerea di Trieste, Dogana di Ferneti-Interporto Monrupino (Trieste), Ufficio di sanità marittima di La Spezia, Ufficio di sanità marittima e aerea di Venezia, Ufficio di sanità marittima e aerea di Reggio Calabria

Stato membro	Punto di entrata
Cipro	Limassol Port, Larnaca Airport
Lettonia	Grebneva — Frontiera stradale con la Russia Terehova — Frontiera stradale con la Russia Pätarnieki — Frontiera stradale con la Bielorussia Silene — Frontiera stradale con la Bielorussia Daugavpils — Stazione ferroviaria per le merci Rēzekne — Stazione ferroviaria per le merci Liepāja — Porto marittimo Ventspils — Porto marittimo Rīga — Porto marittimo Rīga — Aeroporto Rīga Rīga — Posta lettone
Lituania	Strada: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai Aeroporto: Vilnius Porto marittimo: Malkū įlankos, Molo, Pilies Ferrovia: Kena, Kybartai, Pagėgiai
Lussemburgo	Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg Administration des douanes et accises, bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven
Ungheria	Ferihegy-Budapest — Aeroporto Záhony-Szabolcs-Szatmár-Bereg — Strada Eperjeske-Szabolcs-Szatmár-Bereg — Ferrovia Nagylak-Csongrád — Strada Lökösháza-Békés — Ferrovia Röszke-Csongrád — Strada Kelebia-Bács-Kiskun — Ferrovia Letenye-Zala — Strada Gyékényes-Somogy — Ferrovia Mohács-Baranya — Porto
Malta	Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour
Paesi Bassi	Tutti i porti e gli aeroporti e tutte le stazioni di frontiera
Austria	HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klagenfurt/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach
Polonia	Bezledy-Warmińsko-Mazurskie — Posto di frontiera stradale Kuźnica Białostocka-Podlaskie — Posto di frontiera stradale Bobrowniki-Podlaskie — Posto di frontiera stradale Koroszczyń-Lubelskie — Posto di frontiera stradale Dorohusk-Lubelskie — Posto di frontiera stradale e ferroviario Gdynia-Pomorskie — Posto di frontiera portuale Gdańsk-Pomorskie — Posto di frontiera portuale Medyka-Przemyśl-Podkarpackie — Posto di frontiera ferroviario Medyka-Podkarpackie — Posto di frontiera stradale Korcowa-Podkarpackie — Posto di frontiera stradale Jasionka-Podkarpackie — Posto di frontiera aeroportuale Szczecin-Zachodnio-Pomorskie — Posto di frontiera portuale Świnoujście-Zachodnio-Pomorskie — Posto di frontiera portuale Kolobrzeg-Zachodnio-Pomorskie — Posto di frontiera portuale
Portogallo	Lisboa, Leixões
Slovenia	Obrežje — Posto di frontiera stradale Koper — Posto di frontiera portuale Dobova — Posto di frontiera ferroviario
Slovacchia	Vyšné Nemecké — Strada, Čierna nad Tisou — Ferrovia
Finlandia	Tutti gli uffici doganali finlandesi

Stato membro	Punto di entrata
Svezia	Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping
Regno Unito	Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (compresi Tilbury, Thamesport e Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (compreso Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton»

## ALLEGATO IV

## «ALLEGATO II

**Elenco dei punti di entrata nella Comunità europea delle importazioni di fichi, nocciole, pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Turchia**

Stato membro	Punto di entrata
Belgio	Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst
Repubblica ceca	Celní úřad Praha D5
Danimarca	Tutti i porti e gli aeroporti danesi
Germania	HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart-ZA Flughafen, HZA München-ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder)-ZA Autobahn, HZA Cottbus-ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen-ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe-ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz-ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld-ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt-ZA Eisenach, HZA Potsdam-ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg-ZA Memmingen, HZA Ulm-ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe-ZA Karlsruhe, HZA Berlin-ZA Dreilinden, HZA Gießen-ZA Gießen, HZA Gießen-ZA Marburg, HZA Singen-ZA Bahnhof, HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Düsseldorf-ZA Düsseldorf Nord
Estonia	Muuga port BIP, Paljassaare port BIP, Paldiski-Lõuna port BIP, Dirhami port BIP, Luhamaa road BIP, Narva road BIP
Grecia	Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi
Spagna	Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)
Francia	Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion
Irlanda	Dublin — Porto e aeroporto Cork — Porto e aeroporto Shannon — Aeroporto
Italia	Ufficio sanità marittima ed aerea di Ancona, Ufficio sanità marittima ed aerea di Bari, Ufficio sanità marittima ed aerea di Genova, Ufficio sanità marittima di Livorno, Ufficio sanità marittima ed aerea di Napoli, Ufficio sanità marittima di Ravenna, Ufficio sanità marittima di Salerno, Ufficio sanità marittima ed aerea di Trieste, Dogana di Ferneti-Interporto Monrupino (Trieste), Ufficio di sanità marittima di La Spezia, Ufficio di sanità marittima e aerea di Venezia, Ufficio di sanità marittima e aerea di Reggio Calabria

Stato membro	Punto di entrata
Cipro	Limassol Port, Larnaca Airport
Lettonia	Grebneva — Frontiera stradale con la Russia Terehova — Frontiera stradale con la Russia Pätarnieki — Frontiera stradale con la Bielorussia Silene — Frontiera stradale con la Bielorussia Daugavpils — Stazione ferroviaria per le merci Rēzekne — Stazione ferroviaria per le merci Liepāja — Porto marittimo Ventspils — Porto marittimo Rīga — Porto marittimo Rīga — Aeroporto Rīga Rīga — Posta lettone
Lituania	Strada: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai Aeroporto: Vilnius Porto marittimo: Malkū įlankos, Molo, Pilies Ferrovia: Kena, Kybartai, Pagėgiai
Lussemburgo	Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg Administration des douanes et accises, bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven
Ungheria	Ferihegy-Budapest — Aeroporto Záhony-Szabolcs-Szatmár-Bereg — Strada Eperjeske-Szabolcs-Szatmár-Bereg — Ferrovia Nagylak-Csongrád — Strada Lökösháza-Békés — Ferrovia Röszke-Csongrád — Strada Kelebia-Bács-Kiskun — Ferrovia Letenye-Zala — Strada Gyékényes-Somogy — Ferrovia Mohács-Baranya — Porto
Malta	Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour
Paesi Bassi	Tutti i porti e gli aeroporti e tutte le stazioni di frontiera
Austria	HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach
Polonia	Bezledy-Warmińsko-Mazurskie — Posto di frontiera stradale Kuźnica Białostocka-Podlaskie — Posto di frontiera stradale Bobrowniki-Podlaskie — Posto di frontiera stradale Koroszczyń-Lubelskie — Posto di frontiera stradale Dorohusk-Lubelskie — Posto di frontiera stradale e ferroviario Gdynia-Pomorskie — Posto di frontiera portuale Gdańsk-Pomorskie — Posto di frontiera portuale Medyka-Przemyśl-Podkarpackie — Posto di frontiera ferroviario Medyka-Podkarpackie — Posto di frontiera stradale Korczoła-Podkarpackie — Posto di frontiera stradale Jasionka-Podkarpackie — Posto di frontiera aeroportuale Szczecin-Zachodnio-Pomorskie — Posto di frontiera portuale Świnoujście-Zachodnio-Pomorskie — Posto di frontiera portuale Kołobrzeg-Zachodnio-Pomorskie — Posto di frontiera portuale
Portogallo	Lisboa, Leixões
Slovenia	Obrežje — Posto di frontiera stradale Koper — Posto di frontiera portuale Dobova — Posto di frontiera ferroviario
Slovacchia	Vyšné Nemecké — Strada, Čierna nad Tisou — Ferrovia
Finlandia	Tutti gli uffici doganali finlandesi

Stato membro	Punto di entrata
Svezia	Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping
Regno Unito	Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (compresi Tilbury, Thamesport e Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (compreso Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton»

**Rettifica della decisione 2004/430/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modifica della decisione 2003/828/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini relativamente a Cipro e Malta**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/430/CE va letta come segue:

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 29 aprile 2004**

**recante modifica della decisione 2003/828/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini relativamente a Cipro e Malta**

[notificata con il numero C(2004) 1601]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/430/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini <sup>(2)</sup> delimita zone di protezione e di sorveglianza corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di movimento degli animali all'interno di e in provenienza da tali zone.
- (2) Riguardo a Cipro e Malta, si stanno raccogliendo dati epidemiologici che consentano di trarre conclusioni definitive sulla situazione relativa alla febbre catarrale degli ovini nei summenzionati nuovi Stati membri. In attesa di tali conclusioni è necessario classificare temporaneamente Cipro e Malta nel quadro della decisione 2003/828/CE.
- (3) A tal fine, tenuto conto che la febbre catarrale degli ovini è una malattia propagata da vettori, è opportuno considerare la situazione dei territori degli Stati membri già figuranti nell'allegato I della decisione 2003/828/CE

che, dal un punto di vista geografico ed epidemiologico, sono i più prossimi a Cipro e Malta.

- (4) Pertanto, la situazione di Malta potrebbe essere temporaneamente considerata paragonabile a quella della Sicilia meridionale e la situazione di Cipro paragonabile a quella del Dodecaneso. Tuttavia, a norma dell'articolo 42 dell'atto di adesione, occorre riesaminare tale regime transitorio entro tre anni dalla data di adesione di Cipro e Malta.
- (5) Di conseguenza, le disposizioni transitorie applicabili ai movimenti di animali vivi di specie sensibili all'interno di e in provenienza da Cipro e Malta siano identiche a quelle applicabili ai movimenti degli animali in questione nel Dodecaneso e nella Sicilia meridionale e in provenienza da tali zone.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/828/CE.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della decisione 2003/828/CE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41. Decisione modificata dalla decisione 2004/34/CE (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 47).



*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

(Zone soggette a restrizioni: aree geografiche in cui gli Stati membri istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza)

**Zona A (sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16)****Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)***Italia*

Sicilia	Ragusa, Enna
Molise	Isernia, Campobasso
Abruzzo	Chieti, tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona
Lazio	Frosinone, Latina
Campania	tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Caserta 1
Basilicata	Matera e Potenza (tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Venosa)

**Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)***Italia*

Sicilia	Agrigento, Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina, Siracusa e Trapani
Calabria	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Basilicata	Potenza (tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Venosa)
Puglia	Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi
Campania	Caserta (tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Caserta 1), Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

*Malta* <sup>(1)</sup>**Zona B (sierotipo 2)****Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)***Italia*

Lazio	Viterbo, Roma, Rieti (comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Colle di Tora, Collevicchio, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Frasso, Abino, Greccio, Longone Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Orvinio, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Rieti, Roccantica, Rocca Sinibalda, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina, Vacone)
Toscana	Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno
Umbria	Terni

**Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)***Italia*

Abruzzo	L'Aquila, tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona
Lazio	Rieti (comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Collegiove, Colli sul Velino, Fiamignano, Labro, Leonessa, Marcellino, Micigliano, Morro Reatino, Nespole, Paganico, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Posta, Rivodutri, Turania, Varco Sabino)
Umbria	Perugia
Marche	Ascoli Piceno, Macerata

<sup>(1)</sup> Regime zoosanitario transitorio per Cipro e Malta, in attesa dellesame dei dati epidemiologici; da riesaminare al più tardi il 1° maggio 2007.

**Zona C (sierotipi 2 e 4)****Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)**

*Francia:*

Corse du sud, Haute Corse

*Spagna:*

Islas Baleares

**Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)**

*Italia:*

Sardegna      Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

**Zona D**

*Grecia*

L'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative di cui alla zona E

**Zona E**

*Grecia*

Le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo

*Cipro* <sup>(1)</sup>»

---

<sup>(1)</sup> Regime zoosanitario transitorio per Cipro e Malta, in attesa dell'esame dei dati epidemiologici; da riesaminare al più tardi il 1° maggio 2007.

**Rettifica della decisione 2004/431/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/431/CE va letta come segue:

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 29 aprile 2004**

**recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica**

[notificata con il numero C(2004) 1609]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/431/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 21,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 23, secondo comma, e l'articolo 29, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/246/CE della Commissione, del 30 marzo 1999, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica <sup>(2)</sup>, ha approvato detti piani per l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Finlandia, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito, la Spagna e la Svezia.
- (2) La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno presentato per approvazione alla Commissione piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica.
- (3) Detti piani di emergenza soddisfano i criteri stabiliti dalla direttiva 2001/89/CE e inoltre, a condizione di essere regolarmente aggiornati e correttamente attuati, permettono di conseguire gli obiettivi previsti.

(4) Occorre pertanto approvare i piani presentati dai nuovi Stati membri.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono approvati i piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica presentati dai nuovi Stati membri di cui all'allegato.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 316 dell'11.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 24. Decisione modificata dalla decisione 2000/113/CE (GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 23).

## ALLEGATO

**Elenco dei nuovi Stati membri di cui all'articolo 1**

Codice ISO	Stato
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
EE	Estonia
HU	Ungheria
LV	Lettonia
LT	Lituania
MT	Malta
PL	Polonia
SI	Slovenia
SK	Slovacchia

**Rettifica della decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/432/CE va letta come segue:

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 29 aprile 2004**

**relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2004) 1624]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/432/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù della direttiva 96/23/CE l'inclusione o la permanenza negli elenchi di paesi terzi richiesti dalla legislazione comunitaria da cui gli Stati membri possono importare gli animali e i prodotti primari di origine animale («i prodotti») contemplati da tale direttiva sono soggette alla presentazione, da parte del paese terzo interessato, di un piano che presenta le garanzie che esso offre quanto alla sorveglianza dei gruppi di residui e sostanze di cui a detta direttiva. Tale direttiva fissa anche certi requisiti in merito alle scadenze entro cui presentare i piani.
- (2) La decisione 2000/159/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio<sup>(2)</sup>, elenca in via provvisoria i paesi terzi che hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui che indica le garanzie da essi offerte in conformità delle disposizioni di detta direttiva.
- (3) In considerazione delle valutazioni dei piani presentati dai paesi terzi, elencati in via provvisoria nell'allegato della decisione 2000/159/CE, l'elenco dei paesi terzi in linea con la direttiva 96/23/CE («l'elenco») non è più da considerarsi provvisorio.

- (4) Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui per animali e prodotti non indicati nella decisione 2000/159/CE. La valutazione di tali piani e delle informazioni aggiuntive richieste dalla Commissione fornisce sufficienti garanzie quanto alla sorveglianza dei residui in tali paesi per gli animali e i prodotti indicati. Detti animali e prodotti dovrebbero quindi essere inclusi nell'elenco di tali paesi terzi.
- (5) Alcuni paesi terzi non hanno presentato piani di sorveglianza dei residui, o hanno presentato garanzie insufficienti nel settore della sorveglianza dei residui per gli animali e i prodotti originariamente indicati nella decisione 2000/159/CE. Detti animali e prodotti non dovrebbero quindi essere più inclusi nell'elenco di tali paesi terzi.
- (6) Nell'interesse della chiarezza della legislazione comunitaria la decisione 2000/159/CE è abrogata e sostituita dalla presente decisione.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I piani di sorveglianza dei residui presentati dai paesi terzi elencati all'allegato della presente decisione sono approvati relativamente agli animali e ai prodotti primari di origine animale contrassegnati con una «X» nella tabella riportata in detto allegato.

*Articolo 2*

La decisione 2000/159/CE è abrogata.

<sup>(1)</sup> GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/702/CE (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 29).

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---



## ALLEGATO

Codice ISO	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Animali d'acqua coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina di allevamento	Miele
AD	Andorra <sup>(1)</sup>	X	X		X								
AE	Emirati Arabi Uniti						X						
AF	Afghanistan		X <sup>(2)</sup>										
AL	Albania		X				X						
AN	Antille olandesi							X <sup>(3)</sup>					
AR	Argentina	X	X	X <sup>(2)</sup>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BD	Bangladesh		X <sup>(2)</sup>				X						
BG	Bulgaria	X	X	X	X <sup>(4)</sup>	X	X	X	X		X	X	X
BH	Bahrein		X <sup>(2)</sup>										
BR	Brasile	X	X <sup>(2)</sup>	X	X	X	X	X				X	X
BW	Botswana	X										X	
BY	Bielorussia				X <sup>(4)</sup>								
BZ	Belize						X						X
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X				X
CL	Cile	X	X <sup>(2)</sup>	X	X <sup>(2)</sup>	X	X				X		X
CN	Cina		X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>									

Codice ISO	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Animali d'acqua coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina di allevamento	Miele
CO	Colombia						X	X					
CR	Costa Rica	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>			X						
CS	Serbia e montenegro <sup>(6)</sup>	X	X	X	X <sup>(4)</sup>								X
CU	Cuba						X						X
EC	Ecuador						X						
EG	Egitto		X <sup>(2)</sup>										
ER	Eritrea						X						
FK	Isole Falkland		X										
FO	Isole Faer Øer						X						
GL	Groenlandia		X		X <sup>(4)</sup>						X	X	
GT	Guatemala						X						X
HK	Hong Kong					X	X						
HN	Honduras		X <sup>(2)</sup>				X						
HR	Croazia	X	X	X	X <sup>(4)</sup>	X	X	X	X	X	X	X	X
ID	Indonesia						X						
IL	Israele					X	X	X	X			X	X
IN	India	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>				X	X	X				X
IR	Iran		X <sup>(2)</sup>				X						
IS	Islanda	X	X	X	X		X	X				X <sup>(3)</sup>	
JM	Giamaica						X						X

Codice ISO	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Animali d'acqua coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina di allevamento	Miele
JP	Giappone		X (2)				X						
KE	Kenya												X
KR	Corea del Sud						X						
KW	Kuwait		X (2)										
LB	Libano		X (2)										
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco		X (2)		X (4)		X						
MD	Moldavia												X
MG	Madagascar						X						
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (7)	X	X		X (4)			X					
MN	Mongolia		X (2)										
MX	Messico	X	X (2)		X	X	X	X	X	X			X
MY	Malaysia					X (8)	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X				X				X	X	
NC	Nuova Caledonia	X					X				X	X	
NI	Nicaragua	X (2)	X (2)				X						X

Codice ISO	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Animali d'acqua coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina di allevamento	Miele
NO	Norvegia <sup>(9)</sup>	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
OM	Oman	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>				X						
PA	Panama	X	X <sup>(2)</sup>				X						
PE	Perù		X <sup>(2)</sup>			X	X						
PH	Filippine						X						
PK	Pakistan	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>										
PY	Paraguay	X	X <sup>(2)</sup>										X
RO	Romania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RU	Russia	X	X	X	X <sup>(4)</sup>	X		X	X			X <sup>(10)</sup>	X
SC	Seicelle						X						
SG	Singapore					X	X						
SM	San Marino <sup>(11)</sup>	X		X									X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SY	Siria		X <sup>(2)</sup>										
SZ	Swaziland	X											
TH	Tailandia					X	X						X
TM	Turkmenistan		X <sup>(2)</sup>										
TN	Tunisia		X <sup>(2)</sup>		X <sup>(4)</sup>	X	X				X	X	

Codice ISO	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Animali d'acqua coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina di allevamento	Miele
TR	Turchia		X <sup>(2)</sup>				X						X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania												X
UA	Ucraina				X <sup>(4)</sup>								X
US	Stati Uniti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
UY	Uruguay	X	X		X		X	X		X	X	X	X
UZ	Uzbekistan		X <sup>(2)</sup>										
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X
YT	Mayotte						X						
ZA	Sud Africa	X	X	X		X		X			X	X	X
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe	X					X					X	

<sup>(1)</sup> Piano iniziale di sorveglianza dei residui approvato dal sottogruppo veterinario CE-Andorra [conformemente alla decisione n. 2/1999 del comitato misto CE-Andorra del 22 dicembre 1999(GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84)].

<sup>(2)</sup> Solo budella.

<sup>(3)</sup> Paese terzo che impiega per la produzione alimentare soltanto materie prime provenienti da altri paesi terzi riconosciuti.

<sup>(4)</sup> Esportazioni di cavalli vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

<sup>(5)</sup> Solo ovini.

<sup>(6)</sup> Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

<sup>(7)</sup> La denominazione appropriata è ancora in discussione in sede ONU.

<sup>(8)</sup> Solo Malaysia peninsulare (occidentale).

<sup>(9)</sup> Piano di sorveglianza approvato in conformità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 223/96/COL del 4 dicembre 1996(GU L 78 del 20.3.1997, pag. 38).

<sup>(10)</sup> Solo per renne dalla regione di Murmansk.

<sup>(11)</sup> Piano di sorveglianza approvato in conformità della decisione n. 1/94 del comitato di cooperazione CE-San Marino del 28 giugno 1994(GU L 238 del 13.9.1994, pag. 25).

**Rettifica della decisione 2004/433/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce per la Lettonia misure transitorie in deroga alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio con riguardo all'altezza delle gabbie per le galline ovaiole**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/433/CE va letta come segue:

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 29 aprile 2004**

**che stabilisce per la Lettonia misure transitorie in deroga alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio con riguardo all'altezza delle gabbie per le galline ovaiole**

[notificata con il numero C(2004) 1628]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/433/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) A decorrere dal 1° maggio 2004, l'allevamento delle galline ovaiole nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, nella Lettonia, nella Lituania, in Ungheria, a Malta, nella Polonia, nella Slovenia e nella Slovacchia («i nuovi Stati membri») deve rispettare i requisiti minimi previsti in materia dalla direttiva 1999/74/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole <sup>(1)</sup>.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 1999/74/CE specifica l'altezza minima necessaria per le gabbie non modificate. Per cinque nuovi Stati membri, l'atto di adesione del 2003 già prevede deroghe specifiche a tale norma per taluni allevamenti elencati nelle appendici di detto atto.
- (3) È opportuno stabilire deroghe in materia anche per la Lettonia, al fine di facilitare la transizione verso le norme in materia di benessere per l'allevamento delle galline ovaiole derivanti dall'applicazione della direttiva 1999/74/CE.
- (4) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza che possono interferire con il regolare funzionamento

dell'organizzazione di mercato nel settore dei prodotti animali, è opportuno stabilire che la deroga non si applica agli scambi intracomunitari di uova prodotte in gabbia.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 1999/74/CE, gli allevamenti della Lettonia di cui all'allegato della presente decisione possono continuare ad utilizzare fino al 1° maggio 2007 le gabbie attualmente in uso per le galline ovaiole, a condizione che l'altezza di tali gabbie sia come minimo di 35 cm per il 65 % almeno della superficie e non inferiore a 29 cm in ogni punto.

*Articolo 2*

Le uova prodotte in gabbia a cui si applica la deroga di cui all'articolo 1, non possono essere commercializzate in un altro Stato membro.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

<sup>(1)</sup> GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Elenco degli allevamenti in Lettonia che utilizzano gabbie non modificate per le galline ovaiole oggetto di disposizioni transitorie in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 1999/74/CE

Numero	Nome e indirizzo dello stabilimento	Capacità di produzione (uova/anno) (in milioni)
1	A/s Balticovo Iecava LV 3 913	235 000
2	SAI Sidgunda 2 Sidgunda LV 2 153	9 100



**Rettifica della decisione 2004/434/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua, per tener conto dell'adesione dell'Estonia, la decisione 2003/324/CE concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/434/CE va letta come segue:

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

**che adegua, per tener conto dell'adesione dell'Estonia, la decisione 2003/324/CE concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2004) 1632]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/434/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1° maggio 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione del 2003 non contempla gli adattamenti necessari oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.
- (2) Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dalla Commissione in tutti i casi in cui quest'ultima abbia adottato l'atto originale.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano<sup>(1)</sup>, prevede il divieto di alimentare gli animali con proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di concedere deroghe in relazione agli animali da pelliccia.

(4) La decisione 2003/324/CE della Commissione<sup>(2)</sup> elenca gli Stati membri autorizzati ad avvalersi di tale deroga, le specie che possono essere alimentate con proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie e le norme in base alle quali tale alimentazione può essere effettuata.

(5) L'Estonia ha presentato una domanda di deroga per il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia ed ha trasmesso informazioni soddisfacenti circa le misure di sicurezza nell'ambito delle quali l'alimentazione può essere effettuata.

(6) La decisione 2003/324/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

La decisione 2003/324/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, è concessa una deroga all'Estonia e alla Finlandia per quanto concerne l'alimentazione dei seguenti animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie.»

<sup>(1)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37.

2) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 5*

L'Estonia e la Finlandia adottano senza indugio le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e rendono pubbliche tali misure, informandone immediatamente la Commissione.»

(3) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 7*

La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.»

*Articolo 2*

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'E-

stonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

**Rettificazione della decisione 2004/435/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante approvazione di alcuni piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/435/CE va letta come segue:

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE  
del 29 aprile 2004  
recante approvazione di alcuni piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica**

[notificata con il numero C(2004) 1648]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/435/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 21,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 84/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 72, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 93/455/CEE della Commissione, del 23 luglio 1993, che approva alcuni piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica<sup>(2)</sup>, ha approvato detti piani per gli attuali Stati membri.
- (2) La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno presentato per approvazione piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica.
- (3) Detti piani soddisfano i criteri e i requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/85/CE e inoltre, a condizione di essere regolarmente aggiornati e correttamente attuati, permettono di conseguire gli obiettivi previsti.

(4) Di conseguenza, occorre pertanto approvare i piani di allarme presentati dai nuovi Stati membri.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono approvati i piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica presentati dai nuovi Stati membri di cui all'allegato.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 213 del 24.8.1993, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/96/CE (GU L 35 del 6.2.2001, pag. 52).

## ALLEGATO

**Elenco dei nuovi Stati membri di cui all'articolo 1**

ISO	Stato
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
EE	Estonia
HU	Ungheria
LV	Lettonia
LT	Lituania
MT	Malta
PL	Polonia
SI	Slovenia
SK	Slovacchia

**Rettifica della decisione 2004/436/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 94/984/CE per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative alle carni fresche di pollame in transito o temporaneamente immagazzinate nella Comunità**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/436/CE va letta come segue:

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 29 aprile 2004**

**che modifica la decisione 94/984/CE per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative alle carni fresche di pollame in transito o temporaneamente immagazzinate nella Comunità**

[notificata con il numero C(2004) 1650]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/436/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile <sup>(2)</sup> stabilisce le norme generali di polizia sanitaria relative alle importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi.
- (2) La decisione 94/984/CE della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi.
- (3) La direttiva 97/78/CE del Consiglio <sup>(4)</sup> fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, tra cui, all'articolo 11, alcune disposizioni relative al transito, quali il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.

- (4) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, sono necessarie ulteriori garanzie affinché le partite di carni fresche di pollame in transito nella Comunità soddisfino i requisiti di salute animale all'importazione applicabili ai paesi autorizzati in funzione della specie interessata.

- (5) La decisione 79/542/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche, è stata recentemente modificata al fine di includervi condizioni relative al transito e stabilire una deroga per il transito tra territori della Russia con un riferimento ai posti d'ispezione frontaliere designati specificamente a quest'ultimo fine.

- (6) In base all'esperienza, la presentazione al posto d'ispezione frontaliere, a norma dell'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo esportatore volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale dei requisiti di salute animale affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato sanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.

<sup>(1)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17).

<sup>(3)</sup> GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).

<sup>(4)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(5)</sup> GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/372/CE (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 45).

- (7) Occorre altresì delucidare l'applicazione del requisito di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito di prodotti provenienti da paesi terzi per i quali non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, facendo riferimento all'elenco di paesi terzi allegato alla decisione 94/984/CE.
- (8) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere norme specifiche per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.
- (9) La decisione 2001/881/CE della Commissione <sup>(1)</sup> stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi; risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontalieri preposti al controllo del suddetto transito alla luce della presente decisione.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 94/984/CE.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 94/984/CE è modificata come segue:

- 1) È inserito il seguente articolo 1 bis:

##### «Articolo 1 bis

Gli Stati membri provvedono affinché le partite di carni di pollame destinate al consumo umano, introdotte nel territorio della Comunità e destinate a un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

- a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato I della presente decisione ai fini dell'importazione di carni fresche di pollame;
- b) soddisfano i requisiti di salute animale specifici di cui alla parte A o B dell'attestato zoosanitario facente parte del modello di certificato di cui all'allegato II, sezione 2;

- c) sono scortate da un certificato sanitario conforme al modello C dell'allegato II, sezione 2, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
- d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.»

- 2) È inserito il seguente articolo 1 ter:

##### «Articolo 1 ter

1. In deroga all'articolo 1 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari preposti di cui all'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;
- b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;
- c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
- d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.

3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.»

- 3) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/273/CE (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 21).

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

L'articolo 1, paragrafo 1, e l'allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

L'allegato II, sezione 2, della decisione 94/984/CE è modificato come segue:

È aggiunto il seguente modello C di certificato:

## Modello TRANSITO/MAGAZZINAGGIO

<b>CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di pollame <sup>(1)</sup>, [in transito] [immagazzinate] <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> nella Comunità europea</b>																																																																															
<b>1. Speditore</b> (nome e indirizzo completi) ..... ..... ..... .....	N. <sup>(4)</sup> ..... ORIGINALE																																																																														
<b>2. Destinatario</b> (nome e indirizzo completi) ..... ..... .....	<b>3. Origine delle carni <sup>(4)</sup></b> 3.1. Paese e relativo codice ISO ..... 3.2. Codice del territorio: .....																																																																														
<b>5. Luogo di destinazione del [transito]/[magazzinaggio] <sup>(7)</sup> delle carni</b> 5.1. Magazzinaggio in: Stato membro UE: ..... Nome e indirizzo dello stabilimento <sup>(5)</sup> <sup>(10)</sup> : ..... ..... 5.2. Luogo di destinazione del transito nel paese terzo finale <sup>(10)</sup> : ..... Nome e indirizzo del posto d'ispezione frontaliero comunitario di uscita <sup>(10)</sup> : .....	<b>4. Autorità competente</b> 4.1. Ministero: ..... 4.2. Servizio: ..... ..... 4.3. Livello locale/regionale: ..... .....																																																																														
<b>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita <sup>(6)</sup></b> 7.1. [Autocarro]/[Vagone ferroviario]/[Nave]/[Aereo] <sup>(7)</sup> 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo: ..... ..... .....	<b>6. Località di carico per l'esportazione</b> ..... ..... ..... .....																																																																														
<b>8. Identificazione delle carni</b> 8.1. Carni di: ..... (specie animale). 8.2. Temperatura delle carni di pollame facenti parte della partita: refrigerata/congelata <sup>(5)</sup> 8.3. Identificazione delle carni di pollame facenti parte della partita: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Natura dei tagli <sup>(8)</sup></th> <th style="width: 15%;">Macello</th> <th style="width: 25%;">Numero dello/degli stabilimento/i Sezionamento/trasformazione</th> <th style="width: 15%;">Deposito frigorifero</th> <th style="width: 15%;">Numero di colli/pezzi</th> <th style="width: 15%;">Peso netto (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Natura dei tagli <sup>(8)</sup>	Macello	Numero dello/degli stabilimento/i Sezionamento/trasformazione	Deposito frigorifero	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																																																			Totale						7.3. Identificazione dettagliata della partita <sup>(8)</sup> : ..... ..... ..... .....
Natura dei tagli <sup>(8)</sup>	Macello	Numero dello/degli stabilimento/i Sezionamento/trasformazione	Deposito frigorifero	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																																																										
Totale																																																																															




**9. Attestato zoosanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di pollame di cui al presente certificato:

- 9.1. provengono da un paese o da una regione autorizzati, al momento della macellazione, all'importazione nella CE ai sensi dell'allegato I della decisione 94/984/CE e
- 9.2. soddisfano i pertinenti requisiti sanitari di cui all'attestato zoosanitario del modello di certificato A/B <sup>(7)</sup> riportato all'allegato II, sezione 2, della decisione 94/984/CE e
- 9.3. sono ottenute da pollame macellato e sottoposto a trasformazione il ..... o nel periodo dal ..... al ..... <sup>(8)</sup>.

**10. Timbro ufficiale e firma**

Fatto a ..... il .....



.....  
(firma del veterinario ufficiale) <sup>(11)</sup>

.....  
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

**Note**

- <sup>(1)</sup> Carni fresche di pollame: tutte le parti di pollo, tacchino, faraona, anatra e oca, tenuti e allevati in cattività, adatti al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento col freddo; le carni condizionate sottovuoto o in atmosfera controllata devono essere scortate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.
- <sup>(2)</sup> Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.
- <sup>(3)</sup> Attribuito dall'autorità centrale competente.
- <sup>(4)</sup> Paese e descrizione del territorio come indicato nell'allegato della decisione 94/984/CE (come da ultimo modificata).
- <sup>(5)</sup> Indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.
- <sup>(6)</sup> A seconda dei casi, indicare i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, indicare il numero di volo dell'aereo.
- In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove presenti.
- <sup>(7)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.
- <sup>(8)</sup> Compilare se pertinente.
- <sup>(9)</sup> Data o date della macellazione. Non è consentita l'importazione di carni ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 4, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- <sup>(10)</sup> Compilare se pertinente.
- <sup>(11)</sup> Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.»

**Rettifica della decisione 2004/437/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2000/572/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative alle preparazioni di carni in transito o temporaneamente immagazzinate nella Comunità**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/437/CE va letta come segue:

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 29 aprile 2004**

**che modifica la decisione 2000/572/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative alle preparazioni di carni in transito o temporaneamente immagazzinate nella Comunità**

[notificata con il numero C(2004) 1672]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/437/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/65/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni comprese le condizioni relative alle importazioni nella Comunità.
- (2) La decisione 2000/572/CE della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di preparazioni di carni.
- (3) La decisione 94/984/CE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi.

- (4) La decisione 2000/585/CE della Commissione <sup>(5)</sup> stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio.

- (5) La direttiva 97/78/CE del Consiglio fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(6)</sup>, tra cui, all'articolo 11, alcune disposizioni relative al transito, quali il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.

- (6) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, sono necessarie ulteriori garanzie affinché le partite di preparazioni di carni in transito nella Comunità soddisfino i requisiti di salute animale all'importazione applicabili ai paesi autorizzati in funzione della specie interessata.

- (7) La decisione 79/542/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche, è stata recentemente modificata al fine di includervi condizioni relative al transito e stabilire una deroga per il transito tra territori della Russia con un riferimento ai posti d'ispezione frontaliere designati specificamente a quest'ultimo fine.

<sup>(1)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 2004/212/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 11).

<sup>(4)</sup> GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).

<sup>(5)</sup> GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62).

<sup>(6)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(7)</sup> GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/372/CE (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 45).

- (8) In base all'esperienza, la presentazione al posto d'ispezione frontaliero, a norma dell'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo esportatore volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale dei requisiti di salute animale affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato sanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.
- (9) Occorre altresì delucidare l'applicazione del requisito di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito di prodotti provenienti da paesi terzi per i quali non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, facendo riferimento all'elenco di paesi terzi allegato, rispettivamente, alle decisioni 79/542/CEE, 94/984/CE e 2000/585/CE.
- (10) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere requisiti specifici per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.
- (11) La decisione 2001/881/CE della Commissione<sup>(1)</sup> stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi; risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontalieri preposti al controllo del suddetto transito alla luce della presente decisione.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2000/572/CE.
- (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2000/572/CE è modificata come segue:

1) È inserito il seguente articolo 4 bis:

##### «Articolo 4 bis

Gli Stati membri provvedono affinché le partite di preparazioni di carni destinate al consumo umano, introdotte nel territorio della Comunità e destinate ad un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva

97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

- a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata, o all'allegato I della decisione 94/984/CE ai fini dell'importazione di carni fresche di pollame, ovvero all'allegato I della decisione 2000/585/CE ai fini dell'importazione di carni di coniglio e di carni di selvaggina;
- b) soddisfano i requisiti di salute animale specifici relativi alla specie interessata di cui al corrispondente certificato di polizia sanitaria redatto secondo il modello di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata, all'allegato I, sezione 1, della decisione 94/984/CE ai fini dell'importazione di carni di pollame o all'allegato III della decisione 2000/585/CE ai fini dell'importazione di carni di coniglio e di carni di selvaggina;
- c) sono scortate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
- d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.»

2) È inserito il seguente articolo 4 ter:

##### «Articolo 4 ter

1. In deroga all'articolo 4 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari preposti di cui all'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;
- b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;
- c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

<sup>(1)</sup> GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/273/CE (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 21).

- d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.
2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzino, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.
3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.»
- 3) È aggiunto un nuovo allegato III, redatto conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

L'articolo 1, paragrafo 1, e l'allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## «ALLEGATO III

## Modello TRANSITO/MAGAZZINAGGIO


<b>1. Speditore</b> (nome e indirizzo completi) ..... ..... ..... .....	<b>CERTIFICATO VETERINARIO</b> <b>per le preparazioni di carni <sup>(1)</sup>, [in transito]</b> <b>[immagazzinate] <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> nella Comunità europea</b>  N. <sup>(3)</sup> ..... ORIGINALE																				
<b>2. Destinatario</b> (nome e indirizzo completi) ..... ..... .....	<b>3. Origine delle preparazioni di carni <sup>(4)</sup></b> 3.1. Paese e relativo codice ISO: ..... 3.2. Codice del territorio: .....																				
<b>5. Luogo di destinazione del [transito]/[magazzinaggio] <sup>(7)</sup> delle preparazioni di carni</b> 5.1. Magazzinaggio in uno Stato membro UE ..... Nome e indirizzo dello stabilimento <sup>(5)</sup> <sup>(10)</sup> ..... 5.2. Luogo di destinazione del transito nel paese terzo finale dopo il [transito]/[magazzinaggio] <sup>(10)</sup> : ..... Nome e indirizzo del posto d'ispezione frontaliere comunitario di uscita <sup>(10)</sup> : .....	<b>4. Autorità competente</b> 4.1. Ministero: ..... 4.2. Servizio: ..... ..... 4.3. Livello locale/regionale: ..... .....																				
<b>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita <sup>(6)</sup></b> 7.1. [Autocarro]/[Vagone ferroviario]/[Nave]/[Aereo] <sup>(7)</sup> 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo: ..... .....	<b>6. Località di carico per l'esportazione</b> ..... ..... 7.3. Identificazione dettagliata della partita <sup>(8)</sup> : ..... ..... .....																				
<b>8. Identificazione della preparazione di carni</b> 8.1. Carni di: ..... (specie animale). 8.2. Traitement thermique ou autre appliqué au produit à base de viande <sup>(9)</sup> : ..... 8.3. Identificazione delle preparazioni di carni facenti parte della partita:  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Natura delle preparazioni <sup>(8)</sup></th> <th style="text-align: center;">Numero dello/degli stabilimento/i preparazioni di carni</th> <th style="text-align: center;">Deposito frigorifero</th> <th style="text-align: center;">Numero di colli/pezzi</th> <th style="text-align: center;">Peso netto (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Natura delle preparazioni <sup>(8)</sup>	Numero dello/degli stabilimento/i preparazioni di carni	Deposito frigorifero	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)											Totale				
Natura delle preparazioni <sup>(8)</sup>	Numero dello/degli stabilimento/i preparazioni di carni	Deposito frigorifero	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																	
Totale																					

**9. Attestato sanitario**

- Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le preparazioni di carni di cui al presente certificato:
- 9.1. provengono da un paese o da una regione autorizzati, al momento della macellazione, all'importazione nella CE di carne della specie interessata ai sensi dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE <sup>(7)</sup> e/o dell'allegato I, parte 1, della decisione 94/984/CE <sup>(7)</sup> e/o dell'allegato I della decisione 2000/585/CE <sup>(7)</sup> e
  - 9.2. soddisfano i pertinenti requisiti sanitari di cui all'attestato zoosanitario del/i modello/i di certificato [BOV]/[POR]/[OVI]/[EQU]/[RUF]/[RUW]/[SUF]/[SUW]/[EQW] <sup>(7)</sup> [di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE] <sup>(7)</sup> e/o [all'allegato I, sezione 2, modello [A] <sup>(7)</sup> o [B] <sup>(7)</sup>, della decisione 94/984/CE] <sup>(7)</sup> e/o [all'allegato III, modello [C]/[D]/[E]/[H]/[I] <sup>(7)</sup> della decisione 2000/585/CE] <sup>(7)</sup> e
  - 9.3. sono ottenute da animali macellati e sottoposti a trasformazione il ..... o nel periodo dal..... al ..... <sup>(8)</sup>.

**Timbro ufficiale e firma**

Fatto a ..... il .....



.....  
(firma del veterinario ufficiale) <sup>(11)</sup>

.....  
(nome in lettere maiuscol, qualifica e titolo)

**Note**

- <sup>(1)</sup> Preparazioni di carni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 94/65/CE.
- <sup>(2)</sup> Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.
- <sup>(3)</sup> Attribuito dall'autorità centrale competente.
- <sup>(4)</sup> Paese e descrizione del territorio. La carne utilizzata per la produzione di preparazioni di carni deve provenire da un territorio o da una regione autorizzata per l'esportazione alla CE delle carni fresche delle relative specie animali così come stabilito nell'allegato I della decisione 2000/585/CE e/o nell'allegato I, sezione 1, della decisione 94/984/CE e/o nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata).
- <sup>(5)</sup> Indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.
- <sup>(6)</sup> A seconda dei casi, indicare i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, indicare il numero di volo dell'aereo.
- In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
- <sup>(7)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.
- <sup>(8)</sup> Compilare se pertinente.
- <sup>(9)</sup> Data o date della macellazione. Non è consentita l'importazione di preparazione di carni ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 4, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni della specie interessata dallo stesso territorio.
- <sup>(10)</sup> Da compilare, se pertinente.
- <sup>(11)</sup> Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.»

**Rettifica della decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/438/CE va letta come segue:

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 29 aprile 2004**

**che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo**

[notificata con il numero C(2004) 1691]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/438/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e c),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/46/CEE stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, inclusi i requisiti applicabili alle importazioni.
- (2) La direttiva 2002/99/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(3) La decisione 95/340/CE della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte.

(4) La decisione 95/342/CE della Commissione <sup>(4)</sup> precisa la natura dei trattamenti cui devono essere sottoposti il latte e i prodotti a base di latte destinati al consumo umano e provenienti da paesi terzi, o da loro parti, che presentano rischi con riguardo all'afta epizootica; le disposizioni ivi contenute devono essere aggiornate per tener conto del trattamento contro il virus dell'afta epizootica previsto dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio <sup>(5)</sup>, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

(5) La decisione 95/343/CE della Commissione <sup>(6)</sup> stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni in provenienza da paesi terzi, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo.

(6) Per motivi di chiarezza e razionalità, le decisioni 95/340/CE, 95/342/CE e 95/343/CE devono essere abrogate e sostituite dalla presente decisione.

(7) È tuttavia opportuno disporre un periodo transitorio durante il quale sia ancora possibile utilizzare i modelli di certificato previsti dalla decisione 95/343/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 200 del 24.8.1995, pag. 38. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/58/CE (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 26).

<sup>(4)</sup> GU L 200 del 24.8.1995, pag. 50.

<sup>(5)</sup> GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 200 del 24.8.1995, pag. 52. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/115/CE (GU L 42 del 13.2.1997, pag. 16).



- (8) La direttiva 97/78/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, nonché alcune disposizioni relative al transito di cui all'articolo 11, quale il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.
- (9) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, occorrono ulteriori garanzie affinché le partite di latte in transito nella Comunità soddisfino i requisiti zoonosanitari per le importazioni applicabili ai paesi autorizzati.
- (10) La decisione 79/542/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche, è stata recentemente modificata con l'aggiunta di condizioni generali relative al transito e di una deroga per il transito da e verso la Russia, con riferimento ai posti d'ispezione frontalieri specificamente preposti a tale scopo.
- (11) In base all'esperienza, la presentazione presso il posto d'ispezione frontaliero, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo di origine volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale dei requisiti zoonosanitari richiesti affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato zoonosanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.
- (12) Occorre altresì delucidare l'applicazione del requisito di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito proveniente da paesi terzi per i cui prodotti non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, con riferimento all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato della presente decisione.
- (13) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere requisiti specifici per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.
- (14) La decisione 2001/881/CE della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sugli animali e sui prodotti di origine animale provenienti dai paesi terzi; risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontalieri

preposti al controllo del suddetto transito alla luce della presente decisione.

- (15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

È autorizzata l'importazione nella Comunità esclusivamente del latte e dei prodotti a base di latte che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 5.

Sono autorizzati il transito e il magazzinaggio esclusivamente del latte e dei prodotti a base di latte che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte crudo e di prodotti a base di latte crudo dai paesi terzi a tal fine autorizzati nella colonna A dell'elenco di cui all'allegato I.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte che hanno subito:

- un unico trattamento termico, con effetto termico pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi, e
- sufficiente a garantire una reazione negativa alla prova della fosfatasi,

in provenienza dai paesi terzi a tal fine autorizzati nella colonna B dell'elenco di cui all'allegato I che non presentano rischi di afta epizootica.

3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte sottoposti ad almeno uno dei seguenti trattamenti:

- a) un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore  $F_0$  pari o superiore a 3; oppure
- b) un trattamento a temperatura ultra-alta (UHT) a 132 °C per almeno un secondo; oppure
- c) un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (72 °C per almeno 15 secondi) o un trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi (HTST), applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0; oppure
- d) un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0; oppure

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/372/CE (GU L 118 del 24.3.2004, pag. 21).

<sup>(3)</sup> GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 200/273/CE (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 21).



- e) un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:
- i) ad un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora; oppure
  - ii) ad un ulteriore riscaldamento ad una temperatura pari o superiore a 72 °C, associato ad essiccamento,

in provenienza dai paesi terzi a tal fine autorizzati nella colonna C dell'elenco di cui all'allegato I che non presentano rischi di afta epizootica. I prodotti a base di latte devono essere sottoposti ad uno dei succitati trattamenti o essere ottenuti da latte sottoposto a uno di tali trattamenti.

### Articolo 3

1. Le partite di latte e prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi autorizzati ai sensi dell'articolo 2 sono accompagnate da un certificato sanitario redatto conformemente al modello pertinente di cui all'allegato II, parte 2, della presente decisione e soddisfano i requisiti ivi contenuti. I modelli da utilizzare sono i seguenti:

- «Milk-RM» per il latte crudo destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione,
- «Milk-RMP» per i prodotti a base di latte crudo,
- «Milk-HTB» per il latte trattato termicamente, i prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico e i prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che non presentano alcun rischio di afta epizootica,
- «Milk-HTC» per il latte trattato termicamente, i prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico e i prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che presentano un rischio di afta epizootica; tuttavia, i paesi già autorizzati ad effettuare tali importazioni (che non presentano alcun rischio di afta epizootica) possono utilizzare questo modello.

2. I certificati veterinari vengono compilati conformemente alle note che figurano nella parte 1 dell'allegato II.

### Articolo 4

1. Le partite di latte e prodotti a base di latte introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettano i seguenti requisiti:

- a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, autorizzato nell'allegato I della presente decisione in base al trattamento richiesto per il prodotto interessato secondo quanto previsto all'articolo 2;
- b) soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari stabiliti nella sezione 9 del corrispondente modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, della presente decisione;

c) sono scortate da un certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato II, parte 3, della presente decisione, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;

d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

2. a) In deroga al precedente paragrafo 1 e all'articolo 5, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari preposti di cui all'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;
- ii) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;
- iii) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
- iv) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

b) Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.

c) L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.

### Articolo 5

Il latte o i prodotti a base di latte provenienti da paesi terzi autorizzati o da loro parti in cui è stato rilevato un focolaio di afta epizootica negli ultimi 12 mesi o è stata praticata una vaccinazione contro l'afta epizootica negli ultimi 12 mesi, devono essere sottoposti, prima di essere introdotti nel territorio comunitario, ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

### Articolo 6

Le decisioni 95/340/CE, 95/342/CE e 95/343/CE sono abrogate.

*Articolo 7*

I certificati redatti in base al modello previsto dalla decisione 95/343/CE possono essere utilizzati al massimo fino a 6 mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

*Articolo 8*

1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.
2. L'articolo 4, paragrafo 1, e l'allegato III, parte 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
3. I riferimenti contenuti nella legislazione comunitaria all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato della decisione 95/340/CE

si intendono fatti all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato I della presente decisione.

*Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

«+»: il paese è autorizzato

«0» il paese non è autorizzato

Codice ISO del paese terzo	Paese terzo	Colonna A	Colonna B	Colonna C
AD	Andorra	+	+	+
AL	Albania	0	0	+
AN	Antille olandesi	0	0	+
AR	Argentina	0	0	+
AU	Australia	0	+	+
BG	Bulgaria	0	+	+
BR	Brasile	0	0	+
BW	Botswana	0	0	+
BY	Bielorussia	0	0	+
BZ	Belize	0	0	+
BH	Bosnia-Erzegovina	0	0	+
CA	Canada	+	+	+
CH	Svizzera	+	+	+
CL	Cile	+	+	+
CN	Repubblica popolare cinese	0	0	+
CO	Colombia	0	0	+
CR	Costa Rica	0	0	+
CU	Cuba	0	0	+
DZ	Algeria	0	0	+
ET	Etiopia	0	0	+
GL	Groenlandia	0	+	+
GT	Guatemala	0	0	+
HK	Hong Kong	0	0	+
HN	Honduras	0	0	+
HR	Croazia	0	+	+
IL	Israele	0	0	+
IN	India	0	0	+
IS	Islanda	+	+	+

Codice ISO del paese terzo	Paese terzo	Colonna A	Colonna B	Colonna C
KE	Kenya	0	0	+
MA	Marocco	0	0	+
MG	Madagascar	0	0	+
MK (*)	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	0	+	+
MR	Mauritania	0	0	+
MU	Maurizio	0	0	+
MX	Messico	0	0	+
NA	Namibia	0	0	+
NI	Nicaragua	0	0	+
NZ	Nuova Zelanda	+	+	+
PA	Panama	0	0	+
PY	Paraguay	0	0	+
RO	Romania	0	+	+
RU	Russia	0	0	+
SG	Singapore	0	0	+
SV	El Salvador	0	0	+
SZ	Swaziland	0	0	+
TH	Thailandia	0	0	+
TN	Tunisia	0	0	+
TR	Turchia	0	0	+
UA	Ucraina	0	0	+
US	Stati Uniti d'America	+	+	+
UY	Uruguay	0	0	+
ZA	Sudafrica	0	0	+
ZW	Zimbabwe	0	0	+

(\*) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

## ALLEGATO II

## Parte 1

## Modelli di certificati sanitari

- «Milk-RM» latte crudo proveniente da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano nella colonna A dell'allegato I, destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione.
- «Milk-RMP» prodotti a base di latte crudo provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano nella colonna A dell'allegato I.
- «Milk-HTB» latte trattato termicamente, prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente o prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano nella colonna B dell'allegato I.
- «Milk-HTC» latte trattato termicamente, prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente o prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano nella colonna C dell'allegato I.
- «Milk-T/S» latte e prodotti a base di latte destinati al transito/magazzinaggio nell'Unione europea.

**Note**

- |  |  |
|--|--|
| <p>a) I certificati sanitari devono essere rilasciati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nel presente allegato II, secondo il formato del modello relativo al latte e ai prodotti a base di latte corrispondenti. I certificati devono contenere, nell'ordine di numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per tutti i paesi terzi e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per singoli paesi terzi o loro parti.</p> <p>b) L'originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.</p> <p>c) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.</p> <p>d) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita (tabella al punto 8 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante dell'originale tramite l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del ufficiale che procede alla certificazione.</p> | <p>e) Se il certificato, comprese le schede supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «numero di pagina)/(numero totale delle pagine)» e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.</p> <p>f) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un rappresentante dell'autorità competente incaricato di verificare e certificare la conformità del latte crudo, del latte trattato termicamente o dei prodotti a base di latte con le prescrizioni della direttiva 92/46/CEE.</p> <p>g) Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.</p> <p>h) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p> |
|--|--|


## Parte 2

## Modello Milk-RM

Modello Milk-RM	
<b>1. Speditore</b> (nome e indirizzo completi) ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	<b>CERTIFICATO SANITARIO</b> <b>relativo al latte crudo proveniente da paesi terzi o da parti di paesi terzi autorizzati nella colonna A dell'allegato I della decisione 2004/438/CE della Commissione, destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione nella Comunità europea a fini di consumo umano</b>  N. <sup>(1)</sup> ..... ORIGINALE
<b>2. Destinatario</b> (nome e indirizzo completi) ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	<b>3. Origine del latte crudo</b> <sup>(2)</sup> 3.1. Codice ISO e nome del paese (ed eventualmente regione) <sup>(3)</sup> : ..... ..... 3.2. Codice del territorio: ..... 3.3. Nome e numero di riconoscimento o di registrazione ufficiale [dell'azienda di produzione]/[del centro di raccolta]/[del centro di standardizzazione] <sup>(4)</sup> riconosciuto per l'esportazione verso la Comunità: ..... .....
<b>5. Destinazione prevista del latte crudo</b> 5.1. Stato membro dell'UE: ..... 5.2. [Centro di raccolta]/[centro di standardizzazione]/[stabilimento di trattamento]/[stabilimento di trasformazione] <sup>(4)</sup> di destinazione: ..... ..... ..... .....	<b>4. Autorità competente</b> 4.1. Ministero: ..... 4.2. Servizio: ..... 4.3. Livello locale/regionale: ..... ..... <b>6. Località di carico per l'esportazione</b> ..... .....
<b>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita</b> <sup>(5)</sup> 7.1. [Autocarro]/[Vagone ferroviario]/[Nave]/[Aereo] <sup>(5)</sup> 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo: ..... ..... .....	7.3. Identificazione della partita <sup>(6)</sup> : ..... ..... .....
<b>8. Identificazione del latte crudo</b> 8.1. Latte crudo di: ..... (specie animale). 8.2. Numero di codice (eventuale): ..... 8.3. Tipo di imballaggio: ..... 8.4. Numero di colli o di imballaggi: ..... 8.5. Peso netto: .....	
<b>9. Attestato zoosanitario</b> Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che 9.1. il latte crudo di cui sopra è stato ottenuto da animali: a) controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali; b) si trovavano in un paese o in una regione indenne da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi ed in cui la vaccinazione antiaftosa non è stata praticata da almeno 12 mesi; c) provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina; d) sono sottoposti ad un controllo veterinario periodico per l'accertamento dell'osservanza dei requisiti zoosanitari di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 92/46/CEE. 9.2. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 92/46/CEE.	

**10. Timbro ufficiale e firma**

Fatto a ..... il .....

.....  
(firma del veterinario ufficiale) (2).....  
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)**11. Attestato di pubblica sanità**

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che


11.1. il latte crudo sopra descritto:

- a) non contiene, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 modificato;
- b) non contiene, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE modificata;
- c) non contiene, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze massime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 315/93;
- d) proviene da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II, della direttiva 92/46/CEE;
- e) è stato ottenuto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III, della direttiva 92/46/CEE;
- f) se del caso, è stato trasportato in cisterne identificate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 92/46/CEE;
- g) risponde alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV, della direttiva 92/46/CEE;
- h) se del caso, è stato raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV, della direttiva 92/46/CEE.

11.2. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93.

**12. Timbro ufficiale e firma**

Fatto a ..... il .....

.....  
(firma dell'ispettore ufficiale) (2).....  
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)**Note**

(1) I Attribuito dall'autorità competente.

(2) Paese e codice ISO del territorio come indicato nell'allegato I della decisione 2004/438/CE (come da ultimo modificata).

(3) Qualora l'autorizzazione d'importazione nella Comunità sia limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato.

(4) Da compilare, se pertinente.


(5) Secondo il caso, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.

In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.

(6) Compilare se pertinente.

(7) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

## Modello Milk-RMP

1. <b>Speditore</b> (nome e indirizzo completi) ..... ..... ..... ..... ..... .....	<b>CERTIFICATO SANITARIO</b> <b>relativo ai prodotti a base di latte crudo provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi autorizzati nella colonna A dell'allegato I della decisione 2004/438/CE della Commissione e destinati alla spedizione nella Comunità europea</b>	
2. <b>Destinatario</b> (nome e indirizzo completi) ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	N. (1) ORIGINAL	3. <b>Origine dei prodotti a base di latte crudo</b> (2) 3.1. Codice ISO e nome del paese (ed eventualmente regione) (3): ..... ..... 3.2. Codice del territorio: .....
5. <b>Destinazione prevista dei prodotti a base di latte crudo</b> 5.1. Stato membro UE: .....	3.3. Nome e numero di riconoscimento o di registrazione ufficiale [dell'azienda di produzione]/[del centro di raccolta]/[del centro di standardizzazione] (4) riconosciuto per l'esportazione verso la Comunità: ..... ..... .....	4. <b>Autorità competente</b> 4.1. Ministero: .....
5.2. Luogo di destinazione: ..... ..... ..... ..... .....	4.2. Servizio: .....	4.3. Livello locale/regionale: .....
7. <b>Identificazione del mezzo di trasporto e della partita</b> (5) 7.1. [Autocarro]/[Vagone ferroviario]/[Nave]/[Aereo] (4) 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo: ..... .....	6. <b>Località di carico per l'esportazione</b> ..... .....	
8. <b>Identificazione dei prodotti a base di latte crudo</b> 8.1. Latte crudo di: ..... (specie animale) 8.2. Numero di codice (eventuale): ..... 8.3. Tipo di imballaggio: ..... 8.4. Numero di colli o di imballaggi: ..... 8.5. Peso netto: .....		
9. <b>Attestato zoosanitario</b> Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che 9.1. il prodotto a base di latte crudo sopra indicato è stato fabbricato con latte crudo ottenuto da animali: a) controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali: b) si trovavano in un paese o in una regione indenne da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi e in cui la vaccinazione antiaftosa non è stata praticata da almeno 12 mesi; c) provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina; d) sono sottoposti ad un controllo veterinario periodico per l'accertamento dell'osservanza dei requisiti zoosanitari di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 92/46/CEE; 9.2. il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 92/46/CEE.		
10. <b>Timbro ufficiale e firma</b> Fatto a ..... il .....		
 ..... (firma del ispettore ufficiale) (7) ..... (nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)		



**11. Attestato di pubblica sanità**

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:


11.1. il prodotto a base di latte crudo sopra descritto:

- a) è stato fabbricato con latte crudo:
  - i) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, modificato;
  - ii) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, modificata;
  - iii) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze massime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 315/93;
  - iv) proveniente da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II, della direttiva 92/46/CEE;
  - v) ottenuto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III, della direttiva 92/46/CEE;
  - vi) rispondente alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV, paragrafo A, punto 3, della direttiva 92/46/CEE relativamente al latte vaccino, di cui al paragrafo B, punto 2, del medesimo allegato relativamente al latte di bufala e di cui al paragrafo C, punto 2, del medesimo allegato relativamente al latte di pecora e di capra;
  - vii) se del caso, raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni igieniche di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV, della direttiva 92/46/CEE;
- b) proviene da stabilimenti di trattamento che offrono garanzie equivalenti a quelle prescritte nel capitolo II della direttiva 92/46/CEE, che figurano nell'elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità europea e che sono sottoposti al controllo dell'autorità competente conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo VI, della direttiva 92/46/CEE;
- c) non ha subito alcun trattamento termico nel corso del processo di fabbricazione a partire dal latte crudo;
- d) risponde ai pertinenti criteri microbiologici di cui all'allegato C, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;
- e) è stato condizionato e imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo III, della direttiva 92/46/CEE;
- f) è stato immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo V, della direttiva 92/46/CEE.

11.2. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93.

**12. Timbro ufficiale e firma**

Fatto a ..... il .....



.....  
(firma dell'ispettore ufficiale) (2)

.....  
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

**Note**

(1) Attribuito dall'autorità competente.

(2) Paese e codice ISO del territorio come indicato nell'allegato I della decisione 2004/438/CE (come da ultimo modificata).

(3) Cancellare se non pertinente.

(4) Qualora l'autorizzazione d'importazione nella Comunità sia limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato.

(5) Secondo il caso, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.

In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.

(6) Compilare se pertinente.


(7) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

## Modello Milk-HTB

<b>1. Speditore</b> (nome e indirizzo completi) ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	<b>CERTIFICATO SANITARIO</b> <b>relativo al latte trattato termicamente, ai prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente o ai prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico e destinati al consumo umano, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi autorizzati nella colonna B dell'allegato I alla decisione 2004/438/CE della Commissione e destinati alla spedizione nella Comunità europea</b> N. (1) ORIGINALI
<b>2. Destinatario</b> (nome e indirizzo completi) ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	<b>3. Origine del latte e dei prodotti a base di latte (2)</b> 3.1. Codice ISO e nome del paese: ..... ..... 3.2. Codice del territorio: ..... 3.3. Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello/degli stabilimento/i di trattamento e/o di trasformazione riconosciuto/i per l'esportazione verso la Comunità: ..... .....
<b>5. Destinazione prevista del latte e dei prodotti a base di latte</b> 5.1. Stato membro UE: ..... 5.2. Lieu de destination: ..... ..... ..... ..... .....	<b>4. Autorità competente</b> 4.1. Ministero: ..... 4.2. Servizio: ..... ..... 4.3. Livello locale/regionale: ..... ..... ..... <b>6. Località di carico per l'esportazione</b> ..... ..... .....
<b>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (3)</b> 7.1. [Autocarro]/[Vagone ferroviario]/[Nave]/[Aereo] (4) 7.2. Numero/i d'immatricolazione/di registrazione, nome della nave o numero del volo: ..... ..... .....	7.3. Identificazione della partita (5): ..... ..... .....
<b>8. Identificazione del latte e dei prodotti a base di latte</b> 8.1. Latte di: ..... (specie animale) 8.2. Numero di codice (eventuale): ..... 8.3. Tipo di imballaggio: ..... 8.4. Numero di colli o di imballaggi: ..... 8.5. Peso netto: .....	
<b>9. Attestato zoosanitario</b> Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: 9.1. [il latte trattato termicamente]/[il prodotto a base di latte] (4) fabbricato con [latte trattato termicamente]/[il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico] (5) sopra indicato è stato fabbricato con latte crudo ottenuto da animali: a) controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali: b) si trovavano in un paese o in una regione indenne da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi ed in cui la vaccinazione antiaftosa non è stata praticata da almeno 12 mesi; c) provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina; d) sono sottoposti ad un controllo veterinario periodico per l'accertamento dell'osservanza dei requisiti zoosanitari di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 92/46/CEE, salvo le esigenze di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 1, lettera b), punto i). 9.2. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 92/46/CEE.	

**10. Timbro ufficiale e firma**

Fatto a ..... il .....

.....  
(firma del veterinario ufficiale) (6).....  
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)**11. Attestato di pubblica sanità**

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:


11.1. il prodotto a base di latte crudo sopra descritto:

- a) è stato fabbricato con latte crudo:
  - i) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, modificato;
  - ii) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, modificata;
  - iii) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze massime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 315/93;
  - iv) proveniente da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II, della direttiva 92/46/CEE;
  - v) ottenuto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III, della direttiva 92/46/CEE;
  - vi) rispondente alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV, paragrafo A, punto 3, della direttiva 92/46/CEE relativamente al latte vaccino, di cui al paragrafo B, punto 2, del medesimo allegato relativamente al latte di bufala e di cui al paragrafo C, punto 2, del medesimo allegato relativamente al latte di pecora e di capra;
  - vii) se del caso, raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni igieniche di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV, della direttiva 92/46/CEE;
- b) proviene da stabilimenti di trattamento che offrono garanzie equivalenti a quelle prescritte nel capitolo II della direttiva 92/46/CEE, che figurano nell'elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità europea e che sono sottoposti al controllo dell'autorità competente conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo VI, della direttiva 92/46/CEE;
- c) non ha subito alcun trattamento termico nel corso del processo di fabbricazione a partire dal latte crudo;
- d) risponde ai pertinenti criteri microbiologici di cui all'allegato C, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;
- e) è stato condizionato e imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo III, della direttiva 92/46/CEE;
- f) è stato immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo V, della direttiva 92/46/CEE.

11.2. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93.


**12. Timbro ufficiale e firma**

Fatto a ..... il .....

.....  
(firma dell'ispettore ufficiale) (6).....  
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

**10. Timbro ufficiale e firma**

Fatto a ..... il .....

.....  
(firma del veterinario ufficiale) (6).....  
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)**11. Attestato di pubblica sanità**

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:

11.1. il prodotto a base di latte crudo sopra descritto:


a) è stato fabbricato con latte crudo:

- i) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, modificato;
  - ii) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, modificata;
  - iii) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze massime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 315/93;
  - iv) proveniente da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II, della direttiva 92/46/CEE;
  - v) ottenuto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III, della direttiva 92/46/CEE;
  - vi) rispondente alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV, paragrafo A, punto 3, della direttiva 92/46/CEE relativamente al latte vaccino, di cui al paragrafo B, punto 2, del medesimo allegato relativamente al latte di bufala e di cui al paragrafo C, punto 2, del medesimo allegato relativamente al latte di pecora e di capra;
  - vii) se del caso, raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni igieniche di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV, della direttiva 92/46/CEE;
- b) proviene da stabilimenti di trattamento che offrono garanzie equivalenti a quelle prescritte nel capitolo II della direttiva 92/46/CEE, che figurano nell'elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità europea e che sono sottoposti al controllo dell'autorità competente conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo VI, della direttiva 92/46/CEE;
- c) non ha subito alcun trattamento termico nel corso del processo di fabbricazione a partire dal latte crudo;
- d) risponde ai pertinenti criteri microbiologici di cui all'allegato C, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;
- e) è stato condizionato e imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo III, della direttiva 92/46/CEE;
- f) è stato immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo V, della direttiva 92/46/CEE.

11.2. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93.

**12. Timbro ufficiale e firma**

Fatto a ..... il .....


.....  
(firma dell'ispettore ufficiale) (6).....  
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

## Modello Milk-HTC

<b>1. Speditore</b> (nome e indirizzo completi) ..... ..... ..... ..... ..... .....	<b>CERTIFICATO SANITARIO</b> <b>relativo al latte trattato termicamente, ai prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente o ai prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico e destinati al consumo umano, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi autorizzati nella colonna C dell'allegato I alla decisione 2004/438/CE della Commissione e destinati alla spedizione nella Comunità europea</b> N. (1) <span style="float: right;">ORIGINALE</span>
<b>2. Destinatario</b> (nome e indirizzo completi) ..... ..... ..... ..... .....	<b>3. Origine</b> [del latte trattato termicamente]/[del prodotto a base di latte] fabbricato con [latte trattato termicamente]/[del prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico] (2) (3) 3.1. Codice ISO e nome del paese (ed eventualmente regione) (4): ..... ..... 3.2. Codice del territorio: .....
<b>5. Destinazione prevista</b> [del latte trattato termicamente]/[del prodotto a base di latte] fabbricato con [latte trattato termicamente]/[del prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico] (2) 5.1. Stato membro UE: ..... 5.2. Luogo di destinazione: ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	3.3. Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello/degli stabilimento/i di trattamento e/o di trasformazione riconosciuto/i per l'esportazione verso la Comunità: ..... ..... <b>4. Autorità competente</b> 4.1. Ministero: ..... 4.2. Servizio: ..... 4.3. Livello locale/regionale: ..... ..... <b>6. Località di carico per l'esportazione</b> ..... .....
<b>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita</b> (2) 7.1. [Autocarro]/[Vagone ferroviario]/[Nave]/[Aereo] (3) 7.2. Numero/i d'immatricolazione/di registrazione, nome della nave o numero del volo: ..... ..... .....	7.3. Identificazione della partita (6): ..... ..... .....
<b>8. Identificazione</b> [del latte trattato termicamente]/[del prodotto a base di latte] fabbricato con [latte trattato termicamente]/[del prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico] (2) 8.1. Latte di: .....(specie animale) 8.2. Descrizione del [latte trattato termicamente]/[prodotto a base di latte] (2) fabbricato con [latte trattato termicamente]/[prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico] (2): 8.3. Numero di codice (eventuale): ..... 8.4. Tipo di imballaggio: ..... 8.5. Numero di colli o di imballaggi: ..... 8.6. Peso netto: .....	
<b>9. Attestato zoosanitario</b> Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: 9.1. [il latte trattato termicamente]/[il prodotto a base di latte] (2) fabbricato con [latte trattato termicamente]/[il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico] (2) sopra indicato è stato fabbricato con latte crudo ottenuto da animali: a) controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali: b) provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina; c) sono sottoposti ad un controllo veterinario periodico per l'accertamento dell'osservanza dei requisiti zoosanitari di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 92/46/CEE. 9.2. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 92/46/CEE.	

**10. Timbro ufficiale e firma**

Fatto a..... il.....

.....  
(firma del veterinario ufficiale) (1).....  
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)**11. Attestato di pubblica sanità**

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:

11.1. [il latte trattato termicamente]/[il prodotto a base di latte] (1) fabbricato con [latte trattato termicamente]/[il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico] (1) sopra indicato:

a) è stato fabbricato con latte crudo:

- i) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, modificato;
- ii) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, modificata;
- iii) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze massime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 315/93;
- iv) proveniente da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II, della direttiva 92/46/CEE;
- v) ottenuto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III, della direttiva 92/46/CEE;
- vi) rispondente alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV, della direttiva 92/46/CEE;
- vii) se del caso, raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV, della direttiva 92/46/CEE;

b) proviene da stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione che offrono garanzie equivalenti a quelle prescritte nel capitolo II, della direttiva 92/46/CEE, che figurano nell'elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità europea e che sono sottoposti al controllo dell'autorità competente conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo VI, della direttiva 92/46/CEE;

c) è stato sottoposto, prima dell'introduzione nel territorio della Comunità:

- (1) [i] a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore  $F_0$  pari o superiore a 3],
- (1) oppure [ii] a un trattamento a temperatura ultra-alta (UHT) a 132 °C per almeno un secondo],
- (3) oppure [iii] a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (72 °C per almeno 15 secondi) o un trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi (HTST), applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0],
- (3) oppure [iv] a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0],
- (3) oppure [v] a un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:
- (1) [v] 1) ad un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora],
- (1) oppure [v] 2) ad un ulteriore riscaldamento ad una temperatura pari o superiore a 72 °C, associato ad essiccamento]];

d) risponde ai pertinenti criteri microbiologici di cui all'allegato C, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;

e) è stato condizionato e imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo III, della direttiva 92/46/CEE;


f) è stato immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo V, della direttiva 92/46/CEE;

g) se del caso, è stato trasportato in cisterne identificate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 92/46/CEE.

11.2. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93.

**12. Timbro ufficiale e firma**

Fatto a..... il.....

.....  
(firma dell'ispettore ufficiale) (1).....  
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

**Note**


- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (2) Paese e codice ISO del territorio come indicato nell'allegato I della decisione 2004/438/CE (come da ultimo modificata).
- (3) Secondo il caso, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.  
In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
- (4) Cancellare se non pertinente.
- (5) Compilare se pertinente.
- (6) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.



## Parte 3

**10. Timbro ufficiale e firma**

Fatto a ..... il .....

.....  
(firma del veterinario ufficiale) (1).....  
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)**11. Attestato di pubblica sanità**

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:

11.1. [il latte trattato termicamente]/[il prodotto a base di latte] (1) fabbricato con [latte trattato termicamente]/[il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico] (1) sopra indicato:

a) è stato fabbricato con latte crudo:

- i) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, modificato;
- ii) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, modificata;
- iii) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze massime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 315/93;
- iv) proveniente da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II, della direttiva 92/46/CEE;
- v) ottenuto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III, della direttiva 92/46/CEE;
- vi) rispondente alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV, della direttiva 92/46/CEE;
- vii) se del caso, raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV, della direttiva 92/46/CEE;

b) proviene da stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione che offrono garanzie equivalenti a quelle prescritte nel capitolo II, della direttiva 92/46/CEE, che figurano nell'elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità europea e che sono sottoposti al controllo dell'autorità competente conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo VI, della direttiva 92/46/CEE;

c) è stato sottoposto, prima dell'introduzione nel territorio della Comunità:

- (1) [i] a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore  $F_0$  pari o superiore a 3],
- (1) oppure [ii] a un trattamento a temperatura ultra-alta (UHT) a 132 °C per almeno un secondo],
- (3) oppure [iii] a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (72 °C per almeno 15 secondi) o un trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi (HTST), applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0],
- (3) oppure [iv] a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0],
- (3) oppure [v] a un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:
- (1) [v) 1] ad un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora],
- (1) oppure [v) 2] ad un ulteriore riscaldamento ad una temperatura pari o superiore a 72 °C, associato ad essiccamento]];

d) risponde ai pertinenti criteri microbiologici di cui all'allegato C, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;

e) è stato condizionato e imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo III, della direttiva 92/46/CEE;


f) è stato immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo V, della direttiva 92/46/CEE;

g) se del caso, è stato trasportato in cisterne identificate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 92/46/CEE.

11.2. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93.

**12. Timbro ufficiale e firma**

Fatto a ..... il .....

.....  
(firma dell'ispettore ufficiale) (1).....  
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)



**Note**

- <sup>(1)</sup> Attribuito dall'autorità competente.
- <sup>(2)</sup> Paese e codice ISO del territorio come indicato nell'allegato I della decisione 2004/438/CE (come da ultimo modificata).
- <sup>(3)</sup> Cancellare se non pertinente.
- <sup>(4)</sup> Qualora l'autorizzazione d'importazione nella Comunità sia limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato.
- <sup>(5)</sup> Secondo il caso, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.  
In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
- <sup>(6)</sup> Compilare se pertinente.
- <sup>(7)</sup> Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

**Rettifica della decisione 2004/439/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di taluni stabilimenti del settore della carne a Malta**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)*

La decisione 2004/439/CE va letta come segue:

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 29 aprile 2004**

**che adotta una misura transitoria a favore di taluni stabilimenti del settore della carne a Malta**

*[notificata con il numero C(2004) 1707]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/439/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) A Malta sette stabilimenti ad alta capacità per le carni incontrano difficoltà a conformarsi entro il 1° maggio ai pertinenti requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche<sup>(1)</sup>, negli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale<sup>(2)</sup>, e nell'allegato I della direttiva 94/65/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni<sup>(3)</sup>.
- (2) Di conseguenza, questi sette stabilimenti hanno bisogno di tempo per portare a termine il processo di ammodernamento in modo da essere pienamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali fissati nelle direttive 64/433/CEE, 77/99/CEE e 94/65/CE.
- (3) I sette stabilimenti suddetti, che sono già in una fase avanzata di ammodernamento, hanno fornito garanzie

attendibili sulla disponibilità dei fondi necessari per colmare le lacune restanti in un periodo di tempo ragionevole ed hanno ricevuto il parere favorevole della divisione della regolamentazione alimentare e veterinaria del ministero dell'Agricoltura e dell'ambiente di Malta per quanto concerne l'ultimazione del processo di ammodernamento.

- (4) Per Malta sono disponibili informazioni dettagliate relative alle carenze presentate da ciascuno stabilimento.
- (5) Per agevolare il passaggio dal regime esistente a Malta a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione veterinaria della Comunità è quindi opportuno, su richiesta di Malta, accordare a questi sette stabilimenti un periodo transitorio a titolo di misura transitoria eccezionale.
- (6) Data la natura eccezionale di questa deroga transitoria, non prevista durante i negoziati di adesione, nessuna ulteriore richiesta da parte di Malta di misure transitorie relative ai requisiti strutturali degli stabilimenti per la produzione di prodotti di origine animale dovrà essere accolta successivamente all'adozione della presente decisione.
- (7) Tenuto conto dello stadio avanzato di miglioramento degli impianti e della natura eccezionale della misura transitoria, il periodo di transizione dovrebbe essere limitato al 31 dicembre 2004 e non andrebbe prolungato oltre tale data.
- (8) È opportuno applicare agli stabilimenti in regime di transizione di cui alla presente decisione le stesse norme in vigore per i prodotti provenienti da stabilimenti cui è stato concesso un periodo transitorio con riguardo ai requisiti strutturali conformemente alla procedura di cui ai pertinenti allegati dell'atto di adesione.

<sup>(1)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(3)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. I requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, negli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE e nell'allegato I della direttiva 94/65/CE non si applicano agli stabilimenti di Malta che figurano nell'allegato della presente decisione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 2, fino alla data indicata per ciascuno stabilimento.

2. Ai prodotti originari degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 si applicano le norme seguenti:

- per tutto il periodo durante il quale gli stabilimenti di cui all'allegato della presente decisione beneficiano delle disposizioni di cui al paragrafo 1, i prodotti originari di tali stabilimenti sono immessi soltanto sul mercato nazionale o sono sottoposti a un'ulteriore trasformazione all'interno dello stesso stabilimento, indipendentemente dalla data di commercializzazione; questa norma si applica altresì ai

prodotti originari di stabilimenti integrati per la produzione di carni in cui una parte dello stabilimento è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 1,

- tali prodotti devono recare il bollo sanitario speciale.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

**Stabilimenti per la carne in regime di transizione**

N.	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: carne			Data di conformità
			Attività dello stabilimento			
			Carni fresche, macellazione, sezionamento	Prodotti a base di carne	Carni macinate, preparazioni a base di carne	
1.	MP003	Chef Choice, Triq il-Latmija, Zabbar	x	x	x	31.12.2004
2.	MP004	Prime Ltd, Mgieret Road, Marsa	x	x	x	31.12.2004
3.	MP005	Dewfresh Products, Pastoral House, Prince Albert Street, Alberttown, Marsa	x	x	x	31.12.2004
4.	MP006	Jolly Ltd, A52, Industrial Estate, Marsa	x	x	x	31.12.2004
5.	MP007	E & M Meats Cospicua Road, Zejtun	x	x	x	31.12.2004
6.	MP008	Mosta Bacon, 115, Hope Street, Mosta	x	x	x	31.12.2004
7.	MP010	Tenderfresh, A25A, G. Garibaldi Street, Marsa	x	x	x	31.12.2004

**Rettifica della decisione 2004/440/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di alcuni stabilimenti del settore del latte in Slovacchia**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)*

La decisione 2004/440/CE va letta come segue:

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 29 aprile 2004**

**che adotta una misura transitoria a favore di alcuni stabilimenti del settore del latte in Slovacchia**

*[notificata con il numero C(2004) 1716]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/440/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- (4) Per la Slovacchia, sono disponibili i ragguagli relativi alle carenze dei singoli stabilimenti.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

- (5) Al fine di agevolare il passaggio della Slovacchia dall'attuale regime a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione comunitaria in materia veterinaria, è pertanto opportuno, avendone fatto richiesta il paese, accordare al suddetto stabilimento un periodo transitorio, a titolo di misura eccezionale.

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

- (6) Data l'eccezionalità di questa deroga transitoria, non contemplata dai negoziati di allargamento, all'indomani dell'adozione della presente decisione, la Slovacchia non si vedrà accordare alcun'altra richiesta di misure transitorie relative ai requisiti strutturali per gli stabilimenti produttori di latte e di prodotti a base di latte.

considerando quanto segue:

(1) In Slovacchia, uno stabilimento ad alta capacità per il latte incontra difficoltà a conformarsi entro il 1° maggio 2004 ai pertinenti requisiti strutturali di cui all'allegato B della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte<sup>(1)</sup>.

- (7) Tenuto conto della fase avanzata di ammodernamento e dell'eccezionalità della misura transitoria, il periodo di transizione è limitato ad un massimo di 12 mesi e non è soggetto a proroghe.

(2) Il suddetto stabilimento ha pertanto bisogno di tempo per portare a termine il processo di ammodernamento ed essere quindi completamente conforme ai pertinenti requisiti strutturali di cui alla direttiva 92/46/CEE.

- (8) È opportuno applicare allo stabilimento in regime di transizione di cui alla presente decisione le stesse norme in vigore per i prodotti provenienti da stabilimenti cui è stato concesso un periodo transitorio relativo a requisiti strutturali ai sensi della procedura di cui ai pertinenti allegati dell'atto di adesione.

(3) Già in fase avanzata di ammodernamento, lo stabilimento in parola ha fornito garanzie sufficienti circa la disponibilità dei fondi necessari a colmare in tempi ragionevoli le lacune ancora presenti ed ha ricevuto il parere favorevole dall'amministrazione veterinaria della Slovacchia per quanto concerne l'ultimazione del processo di ammodernamento.

- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. I requisiti strutturali di cui all'allegato B della direttiva 92/46/CEE non si applicano allo stabilimento della Slovacchia che figura nell'allegato della presente decisione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 2, fino alla data indicata per lo stabilimento in parola.

2. Le norme di seguito si applicano ai prodotti provenienti dallo stabilimento di cui al paragrafo 1:

- fino a quando lo stabilimento elencato all'allegato della presente decisione beneficia delle disposizioni di cui al paragrafo 1, i prodotti provenienti dal medesimo vengono commercializzati esclusivamente sul mercato nazionale ovvero destinati ad ulteriore trasformazione presso lo stabilimento di provenienza, indipendentemente dalla data di commercializzazione,
- tali prodotti recano il bollo sanitario speciale.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

**Stabilimento del settore del latte in regime di transizione**

N.	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: latte		Data di conformità
			Attività dello stabilimento		
			Latte e prodotti a base di latte		
1.	DT 4-6-21	KOLIBA a.s Krivec 962 05 Hrinová	x		31.10.2004